

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 febbraio 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 ottobre 2006, n. 0319/Pres.

Regolamento per l'attuazione di interventi in materia di immigrazione, ai sensi dei capi III e IV della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).
Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 ottobre 2006, n. 0325/Pres.

Legge regionale n. 2/2006, art. 8, commi 3, 4 e 5. Regolamento per la concessione di incentivi per la realizzazione di un programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici». Approvazione Pag. 7

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 38.

Disposizioni sulla permanenza in carica di organi dell'Azienda speciale regionale denominata «Molise Acque» . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 39.

Variazioni al bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2006 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 40.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2005 Pag. 11

REGOLAMENTO REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 3.

Legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, e successive modificazioni - Regolamento per la concessione di contributi finanziari per la costruzione e per la ristrutturazione dei locali da destinare a ludoteche nonché per la gestione dei servizi . . . Pag. 11

REGOLAMENTO REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 4.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, dell'Azienda sanitaria Regione Molise (A.S.Re.M), degli enti e delle agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Molise - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articoli 20 e 21 Pag. 11

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 12.**

**Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).
Pag. 12**

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 13.

Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006, n. 14.

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura Pag. 23

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 ottobre 2006, n. 0319/Pres.

Regolamento per l'attuazione di interventi in materia di immigrazione, ai sensi dei capi III e IV della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), ed in particolare l'art. 30, il quale stabilisce che i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi contributivi previsti dalla legge stessa vengano definiti con regolamento da approvare previo parere della competente commissione consiliare;

Viste inoltre le norme dei capi III e IV della legge citata, che prevedono l'attuazione di numerosi interventi contributivi per i quali risulta necessario dettare una puntuale disciplina dei criteri e delle modalità di gestione, e specificamente, in tale ambito, le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 comma 8, 24, 25 e 28;

Ritenuto di definire in un quadro unitario ed organico la disciplina attuativa delle disposizioni sopraindicate, mediante l'adozione di un unico testo regolamentare;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed in particolare l'art. 30;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2403 del 12 ottobre 2006, adottata previo parere favorevole espresso dalla III Commissione consiliare permanente;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'attuazione di interventi in materia di immigrazione, ai sensi dei Capi III e IV della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 ottobre 2006

ILLY

Regolamento per l'attuazione di interventi in materia di immigrazione, ai sensi dei capi III e IV della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), di seguito denominata legge, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei seguenti contributi:

a) interventi in materia di discriminazione e protezione sociale, previsti dagli articoli 13, 14, 16, 17, 18 e 19 della legge;

b) interventi di politica abitativa di cui all'art. 20, commi 4 e 5, della legge;

c) interventi in materia di servizi territoriali, previsti dall'art. 21 della legge;

d) interventi di politica sociale, previsti dall'art. 22 della legge;

e) interventi per la creazione di servizi di mediazione culturale in ogni ente del servizio sanitario regionale, di cui all'art. 23, comma 8, della legge;

f) interventi in materia di istruzione ed educazione interculturale, previsti dall'art. 24 della legge;

g) interventi di formazione di cui all'art. 25 della legge;

h) interventi in materia di integrazione e comunicazione interculturale, previsti dall'art. 28 della legge.

Art. 2.

Soggetti attuatori degli interventi

1. All'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 si provvede mediante la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative progettuali proposte dai seguenti soggetti:

a) comuni, anche in forma associata, per gli interventi di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 20, commi 4 e 5, 21, 22, 24 e 28 della legge;

b) province e altri enti pubblici, per gli interventi di cui agli articoli 13, 16 e 17 della legge; province, per gli interventi di cui agli articoli 21, 22, 24 e 28 della legge;

c) enti del servizio sanitario regionale, per gli interventi di cui agli articoli 22 e 23, comma 8, della legge;

d) associazioni ed enti iscritti all'albo regionale di cui all'art. 10 della legge, per gli interventi di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 comma 4, 21, 22, 25 e 28 della legge;

e) istituzioni scolastiche statali, paritarie e altri enti pubblici, per gli interventi di cui agli articoli 24 e 25 della legge;

f) ATER per gli interventi di cui all'art. 20, comma 4, della legge;

g) Enti di formazione accreditati presso la Regione, per gli interventi di cui all'art. 25 della legge.

Art. 3.

Oggetto degli interventi e spese ammissibili

1. Gli interventi di cui all'art. 1 si suddividono come segue:

a) interventi che sviluppano azioni di carattere generale, da attuare mediante il finanziamento di progetti proposti da soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 2;

b) interventi che sviluppano azioni volte al proseguimento di obiettivi specifici di particolare interesse per l'amministrazione regionale, mediante il finanziamento di progetti mirati.

2. I progetti di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'indicazione dell'ente attuatore e della persona responsabile per l'organizzazione;

b) l'illustrazione dell'oggetto dell'iniziativa prevista e dei risultati attesi, corredata da un preventivo di spesa analitico, recante la specificazione risorse da reperire e delle tipologie di spesa da sostenere;

c) l'indicazione dei tempi di realizzazione.

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai soggetti attuatori, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto, rientranti nelle seguenti tipologie:

a) prestazioni aggiuntive di personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa e nelle correlate attività di progettazione, organizzazione, documentazione e verifica;

b) consulenze e collaborazioni esterne per lo svolgimento delle medesime attività;

c) affitto di locali, utenze per servizi generali, noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali e altri beni e prodotti, specificamente utilizzati nella realizzazione dell'iniziativa.

Art. 4.

Attuazione degli interventi

1. All'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*) si provvede, in conformità al Piano regionale integrato di cui all'art. 5 della legge, mediante l'emanazione di appositi bandi che fissano il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo e determinano la misura massima del contributo da concedere a fronte della spesa ammessa.

2. All'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*) si provvede mediante la stipula di convenzione con il soggetto attuatore, con la quale vengono definiti i tempi e le modalità di realizzazione dell'iniziativa progettuale, l'ammontare del finanziamento e le modalità di erogazione e di rendicontazione.

Art. 5.

Concessione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*) sono concessi dal direttore del servizio competente in materia di immigrazione, che provvede contestualmente alla loro liquidazione per una quota non superiore al 90% dell'importo concesso.

2. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*) sono concessi dal direttore centrale competente in materia di immigrazione, contestualmente all'approvazione della convenzione; il direttore del servizio competente in materia di immigrazione provvede alla loro liquidazione per una quota non superiore al 90% dell'importo concesso.

3. Il saldo è corrisposto a consuntivo, contestualmente all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute.

Art. 6.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7.

Abrogazioni e disciplina transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, in particolare, i regolamenti emanati con i seguenti decreti del Presidente della Regione:

a) decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2002, n. 0313/Pres. (Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari);

b) decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2003, n. 400/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti alle scuole dell'infanzia della Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di programmi specifici di mediazione linguistica, culturale ed interculturale a favore di bambini immigrati extracomunitari);

c) decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2004, n. 0128/Pres. (Regolamento per la realizzazione di attività di sostegno a favore degli immigrati e delle loro famiglie, di misure per la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative a favore di una civile convivenza);

d) decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2004, n. 0129/Pres. (Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione e approfondimento della lingua italiana a favore degli immigrati extracomunitari);

e) decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2005, n. 037/Pres. (Modifiche e integrazioni al «Regolamento per la concessione di finanziamenti per realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari»).

2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti di cui al comma 1.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

0670684

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 ottobre 2006, n. 0325/Pres.

Legge regionale n. 2/2006, art. 8, commi 3, 4 e 5. Regolamento per la concessione di incentivi per la realizzazione di un programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, commi 3, 4, 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 che prevede interventi dell'amministrazione regionale a sostegno della formazione imprenditoriale da disciplinare attraverso l'adozione di un regolamento finalizzato alla individuazione delle tipologie di attività ammissibili e dei relativi termini e modalità di attivazione delle attività medesime;

Considerato che l'amministrazione regionale ha da tempo avviato politiche di intervento a favore delle PMI a sostegno di processi di innovazione, ristrutturazione, crescita dimensionale e internazionalizzazione;

Considerato che le strategie di cambiamento strutturale dell'impresa non possono prescindere dalla presenza di risorse umane in possesso di competenze in grado di definire ed implementare le strategie medesime;

Considerato che nelle PMI l'imprenditore ed i dirigenti costituiscono il riferimento fondamentale per tutte le scelte di carattere strategico connesse allo sviluppo aziendale;

Visto il testo recante «Regolamento per la concessione di incentivi per la realizzazione di un programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli-Venezia Giulia» predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2466 del 20 ottobre 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di incentivi per la realizzazione di un Programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli-Venezia Giulia», previsto dall'art. 8, commi 3, 4, 5 della legge regionale n. 2/2006, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 ottobre 2006

ILLY

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, art. 8, commi 3, 4, 5, recante interventi a sostegno di attività riguardanti la formazione imprenditoriale. Regolamento per la concessione di incentivi per la realizzazione di un Programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, recante interventi a sostegno di attività riguardanti la formazione imprenditoriale, disciplina la concessione di incentivi per la realizzazione di un programma di formazione manageriale e imprenditoriale, di seguito denominato programma, a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese (PMI) aventi sede legale o operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia

Art. 2.

Obiettivi e finalità del programma

1. Il programma è realizzato nel biennio 2007/2008 ed è formulato in conformità dei seguenti obiettivi e finalità:

a) sostenere l'aggiornamento degli imprenditori sulle novità che si manifestano nel campo delle tecniche manageriali con riferimento al mercato, alla produzione, alla gestione aziendale per la creazione di figure manageriali nuove e sempre più specializzate ed orientate a specifici target e business aziendali;

b) promuovere la gestione manageriale e la diffusione della cultura manageriale presso l'imprenditoria media e piccola al fine di favorire la progettazione e la realizzazione di percorsi di miglioramento continuo, di implementazione di progetti di sviluppo organizzativo, di riduzione dei costi, di certificazione di qualità;

c) diffondere la conoscenza sulle trasformazioni che si realizzano nei mercati nazionali ed internazionali e le opportunità e criticità che si manifestano;

d) sviluppare le conoscenze sui processi di internazionalizzazione al fine di accrescere la capacità di muoversi in modo adeguato sui mercati internazionali e, in particolare, sviluppare tematiche relative al marketing internazionale, agli strumenti di promozione e gestione delle vendite sui mercati esteri, all'internazionalizzazione della catena del valore, alla gestione dei rischi, al potenziamento del marchio sui mercati esteri, alla conoscenza rispetto a realtà economiche e di mercato di aree e Paesi emergenti;

e) promuovere le opportunità che l'Amministrazione regionale, lo Stato e la Unione Europea mettono a disposizione dell'impresa regionale in materia di ricerca ed innovazione e sviluppo tecnologico ed organizzativo;

f) diffondere le buone prassi in materia di spin off aziendale allo scopo di ottimizzare il ciclo del valore scorporando o riaccorpando in tutto o in parte la produzione, il mercato, le attività di gestione;

g) diffondere le buone prassi in materia di ricerca e innovazione;

h) promuovere le buone prassi e le tecniche per la gestione delle risorse umane con riferimento al tema della motivazione, della formazione continua, dell'innovazione e della creatività diffusa, della valorizzazione delle relazioni industriali.

Art. 3.

Destinatari

1. Il programma si rivolge agli imprenditori e dirigenti di PMI, come definite nel decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29 dicembre 2005 aventi sede legale o operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4.

Soggetti proponenti e partenariato

1. Il Programma può essere presentato dai seguenti soggetti:

a) enti di formazione accreditati, ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche, sul territorio regionale nelle macrotipologie B - Formazione superiore - o C - Formazione continua e permanente;

b) università;

c) istituti, pubblici o privati, aventi tra i propri fini statuari la formazione di carattere imprenditoriale e manageriale e con comprovata esperienza nel settore.

2. È ammessa la presentazione del Programma da parte di soggetti di cui al comma 1 nelle forme di raggruppamento temporaneo.

3. Ove ricorra la presentazione da parte di un costituendo raggruppamento temporaneo, i soggetti partecipanti, all'atto della presentazione del Programma, si impegnano alla formale costituzione del raggruppamento entro trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della graduatoria di cui all'art. 8, comma 10, pena la decadenza dalla titolarità del Programma.

4. Le spese relative alla costituzione del raggruppamento temporaneo sono imputabili al piano di informazione e sensibilizzazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).

5. L'attuazione del Programma è sostenuta attraverso un partenariato costituito dal soggetto attuatore e da associazioni di categoria le quali intervengono nella realizzazione del Programma secondo modalità che devono essere descritte nel Programma medesimo. Il sostegno delle associazioni di categoria non comporta la loro formale partecipazione al raggruppamento temporaneo né, nel caso di titolarità del Programma da parte di un solo soggetto, conduce alla costituzione formale di un raggruppamento con il titolare del programma.

6. Il Programma deve altresì individuare i rappresentanti delle associazioni di categoria partecipanti al Comitato di indirizzo di cui all'art. 13, comma 1, lettera d).

Art. 5.

Presentazione delle candidature e delle proposte di programma

1. Il Programma è presentato utilizzando il formulano di cui all'allegato A.

2. Ciascun soggetto, quale proponente unico ovvero capofila o componente di un costituendo raggruppamento, non può presentare più di una candidatura.

3. Il mancato o incompleto utilizzo del formulano di cui all'allegato A, la mancata o incompleta sottoscrizione della modulistica medesima e la presenza del medesimo soggetto in più di una candidatura sono causa di esclusione della proposta di Programma dalla fase di valutazione.

Art. 6.

Articolazione del programma

1. Il programma si compone di due parti:

a) piano di informazione e sensibilizzazione, nel quale il proponente descrive le modalità attraverso le quali intende portare a conoscenza dei potenziali destinatari le finalità del programma e le procedure per l'accesso alle attività formative previste dal programma medesimo;

b) piano formativo, che è costituito dall'insieme dei prototipi formativi che costituiscono l'offerta del Programma e che sono attivati dal soggetto attuatore ogniqualvolta si determini la presenza del numero minimo di allievi previsto dall'allegato B e da azioni, anche individualizzate, di accoglienza e accompagnamento.

2. I prototipi formativi costituenti il piano formativo devono sviluppare gli obiettivi e le finalità previsti dall'art. 2. Il proponente presenta prototipi formativi corrispondenti al fabbisogno rilevato rispetto ai citati obiettivi e finalità.

3. L'architettura didattica, finanziaria ed i costi ammissibili sono disciplinati secondo quanto indicato nell'allegato B.

Art. 7.

Aiuti di stato

1. I prototipi formativi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) rientrano nella disciplina degli aiuti di stato e, in particolare, nella disciplina di esenzione dall'obbligo di notifica di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 e successive modifiche, con l'applicazione delle intensità lorde massime di aiuto pari al 35 per cento dei costi sovvenzionabili per la formazione specifica, e pari al 70 per cento dei costi sovvenzionabili per la formazione generale con le maggiorazioni previste dal regolamento medesimo.

2. È generale la formazione interaziendale e comunque quella che si conclude con una prova finale e con il rilascio di una attestazione certificata dall'Amministrazione regionale.

Art. 8.

Valutazione ex ante, graduatoria e ammissione al finanziamento

1. La valutazione *ex ante* delle candidature e delle relative proposte di programma è svolta da una commissione, costituita con provvedimento del direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, composta da:

- a) quattro rappresentanti della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, di seguito denominata direzione;
- b) un rappresentante dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione;
- e) un rappresentante della direzione centrale attività produttive.

2. Il piano di informazione e sensibilizzazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) viene valutato secondo i requisiti di ammissibilità sulla base dell'esame dei seguenti aspetti:

- a) coerenza e qualità progettuale;
- b) coerenza finanziaria;
- c) utilizzo corretto del formulano predisposto dalla Regione.

3. I prototipi formativi del piano formativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) sono valutati attraverso l'esame di ciascun prototipo formativo, secondo modalità di tipo comparativo. A ciascun prototipo viene attribuito un punteggio, non superiore a 60, sulla base dei seguenti criteri:

- a) partenariato (fino ad un massimo di punti 12);
- b) analisi e risultati attesi (fino ad un massimo di punti 18);
- c) moduli, qualità ed organizzazione didattica (fino ad un massimo di punti 24);
- d) coerenza e completezza del progetto (fino ad un massimo di punti 6).

Il punteggio minimo di ciascun prototipo per l'utile inserimento del medesimo in graduatoria è pari a punti 35.

4. Le modalità di realizzazione delle fasi di accoglienza e accompagnamento previste dal piano formativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) sono valutate secondo i requisiti di ammissibilità sulla base dell'esame dei seguenti aspetti:

- a) coerenza e qualità progettuale;
- b) coerenza finanziaria;
- c) utilizzo corretto del formulano predisposto dalla Regione.

5. A seguito della fase di valutazione la direzione adotta gli atti di approvazione della graduatoria.

6. Ogni Programma, per l'utile inserimento nella graduatoria, deve essere composto da:

- a) il piano di informazione e sensibilizzazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) che ha superato positivamente la valutazione di ammissibilità;
- b) il piano formativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), composto da tutti i prototipi che nella fase di selezione hanno conseguito un punteggio di almeno 35, che devono essere in un numero pari ad almeno l'80% di quelli presentati, e dalla descrizione delle modalità attuative delle azioni di accoglienza e accompagnamento che deve avere superato positivamente la valutazione di ammissibilità.

7. La mancata sussistenza anche di una delle condizioni di cui al comma 6 esclude il Programma dall'utile inserimento nella graduatoria.

8. Ai fini della composizione della graduatoria la direzione procede alla individuazione del punteggio di ciascun Programma dato dalla media dei punteggi di tutti i prototipi che hanno raggiunto la soglia minima di 35 punti.

9. Il soggetto attuatore è il proponente del Programma collocato al primo posto della graduatoria.

10. La graduatoria nonché gli elenchi dei Programmi e dei prototipi esclusi dalla graduatoria sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 9.

Articolazione dei finanziamenti

1. La proposta di Programma deve prevedere il rispetto delle seguenti percentuali di finanziamento:

- a) piano di informazione e sensibilizzazione: non più dell'8 per cento della disponibilità finanziaria complessiva;
- b) attività formative - attraverso la realizzazione dei prototipi formativi: almeno il 72 per cento della disponibilità finanziaria complessiva;
- c) azioni di accoglienza e accompagnamento: non più del 20 per cento della disponibilità finanziaria complessiva.

Art. 10.

Modalità di pagamento

1. L'erogazione degli incentivi da parte della direzione a favore del soggetto attuatore avviene secondo le seguenti fasi di anticipazione e saldo:

- a) prima anticipazione, pari al 25 per cento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 11;
- b) seconda anticipazione, pari al 30 per cento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, ad avvenuto effettivo utilizzo, certificato dal soggetto attuatore, dell'intera somma di cui alla prima anticipazione e di almeno il 70 per cento della seconda anticipazione. La terza anticipazione non può comunque essere erogata prima del 1° gennaio 2008;
- c) terza anticipazione, pari al 40 per cento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, ad avvenuto effettivo utilizzo, certificato dal soggetto attuatore, dell'intera somma di cui alla prima anticipazione e di almeno il 70 per cento della seconda anticipazione. La terza anticipazione non può comunque essere erogata prima del 1° gennaio 2008;
- d) saldo, pari alla differenza tra la somma dei costi complessivamente riconosciuti a rendiconto e la somma delle anticipazioni erogate, ad avvenuta verifica del rendiconto.

2. Le erogazioni a titolo di anticipazione avvengono previa presentazione, da parte del soggetto attuatore, di fidejussione bancaria o assicurativa a copertura della somma oggetto di anticipazione. I costi relativi all'accensione delle fidejussione possono essere rendicontati all'interno della quota finanziaria destinata al piano di informazione e sensibilizzazione.

3. L'erogazione della seconda e della terza anticipazione avvengono previa espressione di parere favorevole da parte del soggetto responsabile della valutazione del Programma di cui all'art. 12, comma 3.

Art. 11.

Attuazione del Programma

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel *Bollettino ufficiale* della Regione, la direzione e il soggetto attuatore provvedono alla sottoscrizione della convenzione con cui vengono disciplinati i rispettivi obblighi ed adempimenti nonché le modalità per la realizzazione del piano di informazione e sensibilizzazione, per l'attivazione e realizzazione dei prototipi formativi e delle azioni di accoglienza e accompagnamento e le relative procedure di gestione e rendicontazione.

Art. 12.

Valutazione del Programma

1. Le funzioni di valutazione del Programma sono svolte dall'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia assicura la realizzazione di rapporti intermedi che vengono esaminati ed approvati nelle sedute ordinarie del comitato di indirizzo di cui all'art. 13.

3. L'Agenzia è chiamata ad esprimere un parere in ordine alle modalità di attuazione del Programma, funzionale alla erogazione della seconda e della terza anticipazione finanziaria di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c).

Art. 13.

Comitato di indirizzo

1. Al fine di garantire il monitoraggio del Programma, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 11 è costituito, con provvedimento del direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, il comitato di indirizzo del Programma composto da:

- a) il direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) due rappresentanti della direzione;
- c) un rappresentante del soggetto attuatore del Programma;
- d) due rappresentanti delle associazioni di categoria costituenti il partenariato di cui all'art. 4, comma 5. Partecipa alle sedute del Comitato di indirizzo, con funzioni di osservatore, il direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla direzione.

2. Il Comitato di indirizzo svolge le seguenti funzioni:

- a) esamina, nella sua prima seduta, il piano di valutazione presentato dall'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;
- b) esamina lo stato di avanzamento qualitativo e finanziario del Programma;
- c) definisce eventuali modifiche o correttivi al Programma ed alle sue modalità di realizzazione, coerenti con le previsioni del presente Regolamento, ove si riscontrino criticità o esigenze di carattere innovativo;
- d) esamina i rapporti di valutazione predisposti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 12, comma 2;
- e) esamina eventuali proposte di aggiornamento del Programma derivanti dal soggetto attuatore. Le proposte di aggiornamento possono riguardare:

- 1) la previsione di nuove modalità di realizzazione del piano di informazione e sensibilizzazione;
- 2) la previsione di nuovi prototipi formativi;
- 3) la previsione di innovazioni nelle modalità di realizzazione delle fasi di accoglienza e accompagnamento.

3. Le proposte di aggiornamento sono subordinate alla successiva fase di valutazione delle proposte medesime da parte della Direzione secondo le modalità di cui all'art. 8, con la conseguente integrazione del Programma.

4. Il Comitato di indirizzo si riunisce due volte all'anno, previa convocazione del Presidente. Possono essere indette riunioni straordinarie su richiesta di almeno due rappresentanti del Comitato.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Le candidature e le relative proposte di Programma, pena l'inammissibilità, devono pervenire agli uffici della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco 37, entro le ore 12 del 7 dicembre 2006.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

06R0685

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni recante «Disciplina organica dei lavori pubblici»;

Viste in particolare le modifiche apportate a detta disciplina normativa con la legge regionale 26 maggio 2006, n. 9;

Visto in particolare l'art. 4 della legge regionale n. 14/2002 che prevede che sia emanato il regolamento di attuazione della legge medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare;

Visto il proprio decreto 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici»;

Viste le modifiche proposte al citato testo regolamentare come predisposte dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Vista la delibera n. 2079 dell'8 settembre 2006 con cui è stato approvato, in via preliminare, il regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 0165/2003 (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici)»;

Vista la nota prot. n. 11/6496-D6 del 25 settembre 2006 con la quale il Presidente del Consiglio regionale comunica che la IV Commissione permanente nella seduta n. 116 del 21 settembre 2006 ha deliberato, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sulla deliberazione e sulle modifiche apportate in sede di Commissione;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2330 del 6 ottobre 2006;

Decreta:

È approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres./2003, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2006

ILLY

Modifiche al «Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici» di cui al decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1
del decreto del Presidente della Regione 0165/Pres/2003*

1. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

«3. Sono soggetti al regolamento i contratti misti che hanno ad oggetto principale l'esecuzione di lavori.»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2
del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003*

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003, è sostituita dalla seguente:

«*a*) «Amministrazioni aggiudicatrici» quelle di cui al paragrafo 9 della direttiva n. 2004/18/CE».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 4
del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003*

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003, le parole: «, ad esclusione di quelli di cui all'art. 9, comma 9, lettera *c*) della legge, e ne motiva la scelta» sono soppresse.

Art. 4.

*Modifiche all'art. 40
del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003*

1. Il comma 1 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (*Attività preliminare all'affidamento dei servizi di progettazione*). — 1. Nei casi di cui all'art. 9, comma 9, della legge n. 14/2002, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 26 maggio 2006, n. 9, il Responsabile unico del procedimento sceglie la procedura più rispondente all'interesse pubblico tra quelle disciplinate dagli articoli 41, 42, 43 del regolamento. Nei casi di cui all'art. 9, comma 9-bis, della legge n. 14/2002, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 26 maggio 2006, n. 9, il Responsabile unico del procedimento procede ai sensi dell'art. 45 del regolamento.»

Art. 5.

*Modifiche all'art. 43
del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003*

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003, le parole: «vigenti tariffe professionali» sono sostituite dalle parole «tariffe professionali di riferimento».

2. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003, le parole: «vigenti tariffe professionali» sono sostituite dalle parole «tariffe professionali di riferimento».

3. La formula indicata al comma 4 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003 è sostituita dalla seguente:

$$P = a_i \times 25 + b_i \times 25 + c_i \times 25 + d_i \times 25.$$

4. La legenda degli indicatori che rappresentano gli elementi da utilizzare nella formula di cui al comma 4 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003 è integrata con il seguente elemento:

Y_{max} = massimo valore degli scarti Y_i .

5. Il comma 6 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

«6. La lettera d'invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati e deve indicare:

- a*) la documentazione di cui all'art. 44, comma 1, lettera *b*);
- b*) l'indicazione del fattore ponderale da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta qualora suddivisi in sub-elementi.»

Art. 6.

*Modifiche all'art. 44
del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

«*c*) una busta contenente l'offerta economica costituita da:

1) ribasso percentuale da applicarsi sull'intero importo stimato a base di gara, opportunamente giustificato analiticamente;

2) riduzione da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, opportunamente giustificato con puntuale cronoprogramma.»

2. Il comma 4 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

«4. 1 fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati nel bando di gara e possono variare:

- a*) per l'elemento di cui al comma 2, lettera *a*): da 20 a 45;
- b*) per l'elemento di cui al comma 2, lettera *b*): da 20 a 40;
- c*) per l'elemento di cui al comma 2, lettera *c*): da 10 a 20;
- d*) per l'elemento di cui al comma 2, lettera *d*): da 5 a 15.»

3. Il comma 7 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

«7. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata utilizzando metodi multicriteri o multiobiettivi da indicarsi nel bando o nell'avviso di gara ovvero, in alternativa, utilizzando il seguente sistema multicriterio e multiobiettivo:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa e le modalità di gestione di cui al comma 2 dell'art. 44 lettere *a*) e *b*) attraverso la media dei punteggi, variabili tra zero ed uno, attribuiti dai singoli commissari e moltiplicati per il peso ponderale di cui al comma 4;

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa ed il tempo di esecuzione dei lavori, i punteggi relativi agli elementi *c*) e *d*) di cui al comma 2 vanno assegnati sulla base della seguente formula:

$$V_i = P_{min}/P_i * \text{Peso}$$

dove:

V_i = punteggio da assegnare al concorrente *i*-esimo;

P_{min} = prezzo o tempo minimo offerto;

P_i = prezzo o tempo del concorrente *i*-esimo;

P = peso dell'elemento *c*) o dell'elemento *d*) stabilito nel bando.

Art. 7.

*Modifiche all'art. 45
del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003*

1. L'art. 45 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. (*Affidamento dei servizi di progettazione di importo inferiore a 100.000,00 euro*). — 1. L'affidamento dei servizi di progettazione di importo stimato superiore a 40.000,00 e inferiore a 100.000,00 euro è preceduto dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione. L'avviso è contestualmente inviato agli Ordini professionali.

2. L'avviso deve contenere il numero massimo dei soggetti da invitare a presentare un'offerta, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e gli elementi di cui all'art. 43, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) *f*), *h*), *i*) ed *n*).

3. Il numero massimo di candidati da invitare per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e accessori è compreso tra cinque e dieci.

4. Il candidato interessato si segnala alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito informatico della Regione e, contestualmente alla segnalazione presenta una dichiarazione con la quale:

a) attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare previste dalla vigente normativa nazionale;

b) attesta di essere iscritto all'albo professionale;

c) indica i lavori corrispondenti alle classi e alle categorie dell'opera da realizzare per i quali il professionista ha svolto i servizi nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso con i relativi importi per le prestazioni professionali fornite. La somma degli importi dei servizi prestati devono essere almeno pari all'80% e non superiori al 100% dell'importo cui si riferiscono i servizi da affidare. Almeno uno dei servizi prestati deve essere di importo superiore o uguale all'80% dell'importo cui si riferiscono i servizi da affidare;

d) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e l'indicazione del progettista che coordina la progettazione.

5. Il responsabile unico del procedimento invita i candidati che si sono segnalati. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello previsto dall'avviso, il responsabile unico del procedimento seleziona i professionisti da invitare alla presentazione dell'offerta, nel numero pari a quello stabilito, sulla base di una graduatoria ottenuta ponendo in ordine decrescente l'importo di cui al comma 4, lettera c). In caso di parità di posizione in graduatoria il responsabile unico del procedimento procede con sorteggio all'individuazione dei candidati da ammettere alla gara.

6. Ai candidati non ammessi alla gara viene data comunicazione dell'esclusione contestualmente all'invio della lettera di invito ai candidati ammessi.

7. Con la lettera di invito sono indicati:

- a) gli estremi dell'avviso pubblicato;
- b) il termine entro il quale deve pervenire l'offerta;
- c) l'indirizzo al quale l'offerta deve essere spedita e la lingua o le lingue in cui deve essere redatta;

d) gli elementi di valutazione dell'offerta e il fattore ponderale da assegnare a ciascuno degli elementi medesimi.

8. L'affidamento viene effettuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto della vigente normativa.

9. I servizi di progettazione possono essere affidati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, mediante procedura negoziata, alla quale è invitato un numero di soggetti non inferiore a tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei, nei seguenti casi:

a) qualora non siano pervenute domande di partecipazione alla gara, ovvero un unico soggetto risulti in possesso dei requisiti previsti dall'avviso e l'avviso non preveda l'affidamento in caso di una unica offerta valida;

b) l'avviso non preveda l'affidamento dell'incarico nel caso pervenga una sola offerta valida;

c) quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili in nessun caso imputabili alla stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalla gara di cui al presente articolo;

d) qualora l'importo dei servizi di progettazione da affidare sia inferiore a 40.000,00 euro».

Art. 8.

Modifiche all'art. 54

del decreto del Presidente della Regione 0165/Pres/2003

1. Al comma 1 dell'art. 54 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003, le parole: «e all'art. 5 della legge regionale n. 11/1999,» sono soppresse.

Art. 9.

Modifiche all'art. 57

del decreto del Presidente della Regione 0165/Pres/2003

1. L'art. 57 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. (Procedura ristretta semplificata). — 1. La procedura ristretta semplificata è preceduta dalla pubblicazione dell'avviso di gara ai sensi degli articoli 37, comma 3, e 38 della legge.

2. L'avviso deve contenere:

a) nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex, telefax ed e-mail della stazione appaltante;

b) categoria prevalente e classifiche del lavoro da appaltare e procedura di aggiudicazione prescelta;

c) luogo di esecuzione, oggetto dell'appalto, descrizione delle lavorazioni, importo complessivo, oneri per la sicurezza, modalità di determinazione del corrispettivo;

d) il termine ultimo per il completamento dei lavori e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori;

e) data limite di ricevimento delle domande di partecipazione, modalità di invio, indirizzo a cui devono essere trasmesse, lingua o lingue in cui devono essere redatte;

f) termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte;

g) cauzione e garanzie richieste;

h) condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione alla gara previste dalla vigente normativa nazionale;

i) criterio utilizzato per l'aggiudicazione dell'appalto;

j) presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare;

k) numero massimo delle imprese da invitare, compreso tra quindici e venticinque per gli affidamenti di importo compreso tra 500.001,00 e 1.499.999,00 euro;

l) numero massimo delle imprese da invitare, compreso tra dieci e quindici, per gli affidamenti di importo compreso tra 100.001,00 e 500.000,00 euro;

m) numero massimo delle imprese da invitare tra cinque e dieci per gli affidamenti di importo inferiore a 100.000,00 euro.

3. I soggetti esecutori di lavori pubblici possono segnalare alla stazione appaltante il loro interesse a partecipare alla procedura ristretta semplificata; il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 sul sito informatico della Regione.

4. La segnalazione deve indicare le categorie e classifiche risultanti da attestazione SOA ove obbligatorie ovvero l'iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura e deve essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 2, lettera j).

5. È ammessa la segnalazione di interesse congiunta di più imprese che si obblighino, in caso di aggiudicazione, a costituire un raggruppamento nelle forme di legge.

6. Il responsabile unico del procedimento invita alla procedura ristretta semplificata le imprese che si sono segnalate. Qualora le imprese candidate siano in numero superiore al numero delle imprese da ammettere alla gara, il responsabile unico del procedimento forma una graduatoria delle imprese candidate sulla base dei criteri di idoneità organizzativo dimensionale del regolamento-tipo di cui all'art. 20 della legge ed invita le imprese classificate secondo detto ordine sino a concorrenza del numero stabilito. In caso di parità di punteggio il responsabile unico del procedimento procede a sorteggio. L'impresa invitata singolarmente può presentare offerta in qualità di mandataria di raggruppamento.

7. Alle imprese non ammesse alla gara viene data comunicazione dell'esclusione contestualmente all'invio della lettera d'invito alle imprese ammesse.

8. Con la lettera di invito sono indicati:

a) gli estremi dell'avviso pubblicato;

b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dall'avviso;

d) gli elementi di valutazione dell'offerta e il fattore ponderale da assegnare a ciascuno degli elementi medesimi.

9. Qualora non sia raggiunto il numero minimo di imprese da invitare, la stazione appaltante può dare corso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge, cui partecipano i soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura ristretta semplificata.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 67

del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003

1. Al comma 3 dell'art. 67 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003, le parole «euro 20.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000,00».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 73
del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003*

1. Il comma 4 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003, è sostituito dal seguente:

«4. Il Direttore dei lavori, in aggiunta alle attività ed ai compiti espressamente indicati dal presente Regolamento, verifica, a lavori ultimati, la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione.».

Art. 12.

*Modifiche all'art. 128
del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003*

1. Il comma 1 dell'art. 128 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003, è sostituito dal seguente:

«1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo secondo le modalità previste dall'art. 54 della legge.».

Art. 13.

*Inserimento dell'art. 128-bis
al decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003*

1. Dopo l'art. 128 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003 è inserito il seguente:

«Art. 128-bis (*Attestazione di idonea esperienza*). — 1. L'idonea esperienza degli offerenti e dei candidati ad eseguire i servizi di collaudo è valutata, in particolare, con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità. La prova della capacità tecnica dei prestatori dei servizi di collaudo è fornita mediante la presentazione di un elenco delle principali prestazioni professionali prestate negli ultimi cinque anni in relazione alle opere di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

2. Per i collaudatori delle opere strutturali ai sensi della normativa regionale vigente in materia, l'elenco di cui al comma 1 deve riferirsi a servizi professionali attinenti ad opere strutturali in zona sismica ove è cogliente l'applicazione di tale normativa.

3. I servizi prestati devono in ogni caso imputarsi all'assunzione di responsabilità diretta di tipo professionale da parte del prestatore.».

Art. 14.

*Modifiche all'art. 155
del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003*

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 155 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres/2003, le parole: «all'art. 5 della legge regionale n. 11/1999» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 38 della legge».

Art. 15.

A b r o g a z i o n i

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres./2003:

- a) lettera d) del comma 1 dell'art. 2 (Definizioni);
- b) art. 47 (Affidamento fiduciario del Responsabile unico del procedimento);
- c) art. 48 (Affidamento fiduciario dell'amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante);
- d) comma 3, dell'art. 54 (Pubblicità e termini);
- e) comma 3, dell'art. 58 (Procedura negoziata);
- f) comma 3, dell'art. 128 (Nomina del collaudatore)

- g) art. 130 (Specializzazioni dell'elenco);
- h) art. 131 (Iscrizione nell'elenco);
- i) art. 132 (Pubblicità dell'elenco regionale dei collaudatori);
- j) la tabella B;
- k) la tabella C.

Visto: *il Presidente*: ILLY

06R0686

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 38.

Disposizioni sulla permanenza in carica di organi dell'Azienda speciale regionale denominata «Molise Acque».

*(Pubblicata nell'edizione straordinaria n. 28
al Bollettino ufficiale della Regione Molise, del 5 ottobre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. L'acqua è una risorsa primaria essenziale alla vita. La disponibilità e l'accesso universale all'acqua sono obiettivi da perseguire in quanto garanzia di un diritto inalienabile. La conservazione della risorsa acqua va perseguita anche a beneficio delle generazioni future, che hanno diritto ad un ecosistema equilibrato.

2. In funzione del preminente interesse generale per un servizio pubblico essenziale, con situazione di monopolio naturale (art. 43 della Costituzione), la Regione si prefigge la gestione interamente pubblica del servizio idrico integrato e la promozione della partecipazione popolare alla stessa.

Art. 2.

1. Al fine di consentire la piena attuazione della trasformazione dell'ERIM in Azienda speciale «Molise Acque» così come previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1999, n. 37, e successive modificazioni, ed in attuazione dello statuto dell'Azienda speciale «Molise Acque», approvato dal Consiglio regionale con atto n. 175 del 26 luglio 2005, gli organi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 della legge regionale 1^o dicembre 1999, n. 37, restano in carica per ulteriori sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo diversa motivata determinazione della giunta regionale che può decretarne l'irrevocabile decadenza.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente è sospesa l'applicazione dell'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 2 ottobre 2006

IORIO

06R0578

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 39.**Variazioni al bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2006.**

(Pubblicata nell'edizione straordinaria n. 28
al Bollettino ufficiale della Regione Molise, del 5 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006 è apportata la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

alla U.P.B. 2 gennaio 018 (Fondo sanitario regionale per mobilità sanitaria) è aggiunto il capitolo 07064 avente ad oggetto: «Fondi Stato a titolo di conguaglio mobilità sanitaria - residui anni 1997-2002 ed anni 2003 e 2004» con una dotazione di competenza e di cassa di euro 16.341.000,00.

Art. 2.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) U.P.B. 4.4.400 (Trasporti su gomma) capitolo 19410 in aumento euro 14.341.000,00;

b) U.P.B. 1.3.190 (Provveditorato) capitolo 07500 in aumento euro 210.000,00;

c) U.P.B. 1.3.190 (Provveditorato) capitolo 07900 in aumento euro 20.000,00;

d) U.P.B. 1.3.190 (Provveditorato) capitolo 08150 in aumento euro 600.000,00;

e) U.P.B. 1.3.190 (Provveditorato) capitolo 08200 in aumento euro 20.000,00;

f) U.P.B. 1.3.190 (Provveditorato) capitolo 08350 in aumento euro 150.000,00;

g) U.P.B. 1.2.120 (Sistema Informativo) capitolo 09200 in aumento euro 1.000.000,00.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 2 ottobre 2006

IORIO

06R0579**LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 40.****Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2005.**

(Pubblicata nell'edizione straordinaria n. 28
al Bollettino ufficiale della Regione Molise, del 5 ottobre 2006)

(Omissis).

06R0580**REGOLAMENTO REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 3.****Legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, e successive modificazioni - Regolamento per la concessione di contributi finanziari per la costruzione e per la ristrutturazione dei locali da destinare a ludoteche, nonché per la gestione dei servizi.**

(Pubblicato nell'edizione straordinaria n. 30
al Bollettino ufficiale della Regione Molise, del 24 ottobre 2006)

Premesso che: il consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 176 del 18 settembre 2006;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Contributi

1. I contributi regionali di cui all'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ripartiti, tra i progetti validamente ammessi e con priorità per quelli ricadenti nelle aree territoriali dei comuni montani, in base alle seguenti tipologie di intervento:

a) 20% per la costruzione di nuove strutture;

b) 30% per la ristrutturazione di locali da destinare a ludoteche;

c) 50% per la gestione dei servizi.

2. Qualora non dovessero essere presentati o ammessi a finanziamento progetti riferiti ad una o più delle tipologie di cui al comma 1, le somme resesi disponibili sono percentualmente assegnate alle restanti tipologie, ovvero ad una sola di esse.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 23 ottobre 2006

IORIO

06R0597**REGOLAMENTO REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 4.****Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, dell'Azienda sanitaria Regione Molise (A.S.Re.M), degli enti e delle agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Molise - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articoli 20 e 21.**

(Pubblicato nell'edizione straordinaria n. 30
al Bollettino ufficiale della Regione Molise, del 24 ottobre 2006)

Premesso che: il consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 192 del 20 settembre 2006;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione, nonché da parte della Azienda sanitaria Regione Molise (A.S.Re.M), degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili e giudiziari.

Art. 3.

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'art. 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

ALLEGATO «A»
(Shede da A1 a A41)

Regione, agenzie ed enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione;

Agenzia regionale per la protezione ambientale Molise (ARPA Molise);

Istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise;

Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura in Molise (ARSIAM);

Agenzia regionale Molise lavoro;

Ente universitario diritto allo studio universitario (ESU);

Istituto regionale studi storici del Molise (IRESMO);

Istituto regionale di formazione per la pubblica amministrazione;

Altri enti strumentali della Regione;

Autorità di bacino interregionale dei fiumi trigno biferno e minori, Saccione e Fortore;

Azienda speciale Molise acque;

Consorzi di bonifica;

Ente provinciale per il turismo (E.P.T.);

Azienda autonoma soggiorno e turismo;

Istituto autonomo per le case popolari (IACP);

Altri enti vigilati dalla Regione.

ALLEGATO «B»
(Schede da B1 a B41)

Azienda sanitaria Regione Molise (A.S.Re.M.);

Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario.

Art. 4.

Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Molise

1. Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 23 ottobre 2006

IORIO

Gli allegati «A» e «B», in uno con il regolamento regionale di cui sopra, costituiscono supplemento ordinario all'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Molise del 24 ottobre 2006, n. 30.

06R0598

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 12.

Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 27 del 18 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di assicurare il diritto fondamentale all'abitazione a particolari categorie sociali, la Regione promuove politiche di edilizia residenziale pubblica indirizzate a:

a) incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo di proprietà pubblica attraverso interventi di nuova costruzione, di recupero e di riqualificazione urbanistica;

b) ampliare l'offerta degli alloggi pubblici in locazione a canone ridotto rispetto ai valori di mercato;

c) perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità degli alloggi pubblici e delle aree urbane di riferimento favorendo il contenimento dei costi di costruzione, il risparmio energetico e gli interventi di architettura ecocompatibile;

d) ottimizzare le risorse finanziarie disponibili perseguendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli interventi anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi e di gestione degli enti operativi preposti.

2. L'attività della Regione e degli enti istituzionali e operativi si ispira alla concertazione istituzionale ed al concorso degli enti locali alla definizione delle politiche di edilizia residenziale pubblica.

3. Nell'erogazione del servizio la Regione promuove e attua strumenti, tra i quali la Carta dei servizi, che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'udienza.

4. Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ed in conformità dei principi stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge disciplina il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) mediante la loro trasformazione nell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione provvede alla programmazione coordinata degli interventi di edilizia residenziale pubblica attraverso appositi piani annuali o pluriennali approvati dalla giunta regionale; a tal fine dispone, sulla base delle proposte delle province, indirizzi e criteri programmatici e li sottopone all'intesa della Conferenza permanente Regione-enti locali ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1. Prima della predisposizione dei piani la Regione fissa i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte dei comuni e delle province.

2. I piani tengono conto delle risorse previste dalla legge finanziaria regionale, di quelle statali e comunitarie attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e delle risorse derivanti dai proventi delle alienazioni del patrimonio pubblico abitativo e dai canoni di locazione per la quota di reinvestimento prevista dalla normativa vigente.

3. I piani annuali o pluriennali sono approvati dalla giunta regionale in attuazione degli indirizzi e dei criteri programmatici, di cui al comma 1, e in armonia con la programmazione regionale; determinano gli obiettivi generali e le azioni a sostegno della domanda abitativa; ripartiscono i finanziamenti per tipologie di intervento ritenute prioritarie e per aree territoriali provinciali; assicurano priorità, per limitare l'espansione dei centri urbani, agli interventi di recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente nei centri urbani e promuovono politiche integrate di riqualificazione urbana.

4. La giunta regionale dispone l'assegnazione all'AREA e ai comuni dei fondi necessari per l'attuazione degli interventi previsti nei piani pluriennali e annuali e provvede alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione dei piani stessi, attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni tecniche relative agli interventi realizzati, avvalendosi a tale scopo dell'osservatorio del sistema abitativo di cui all'art. 5.

Art. 3.

Compiti delle province

1. Le province, nell'ambito delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), provvedono alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello comunale, elaborano proposte, indicando i comuni o gli ambiti sovracomunali cui destinare le azioni prioritarie di intervento, e le trasmettono alla Regione per la redazione degli indirizzi e dei criteri programmatici di cui al comma 1 dell'art. 2.

2. Per l'adozione delle determinazioni previste dal comma 1, la provincia convoca preliminarmente una conferenza dei comuni del proprio territorio la quale:

a) esprime parere in merito all'individuazione delle priorità nelle diverse tipologie di interventi;

b) sviluppa forme di coordinamento d'area fra più comuni o per ambiti omogenei per l'attuazione di interventi specifici.

3. Le proposte di cui al comma 1 sono aggiornate periodicamente con la medesima procedura.

Art. 4.

Compiti dei comuni

1. Spetta ai comuni, singoli o associati nelle forme previste dalla legge regionale sugli ambiti per l'esercizio associato di funzioni, la promozione degli interventi per l'edilizia residenziale pubblica.

2. I comuni concorrono alla programmazione regionale mediante:

a) la rilevazione a livello comunale del fabbisogno abitativo;

b) l'indicazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare il fabbisogno abitativo.

3. Le proposte dei comuni sono trasmesse alla provincia per le attività di cui all'art. 3.

4. Spetta ai comuni la predisposizione di progetti per la realizzazione e la riqualificazione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica; per l'attuazione degli interventi i comuni possono avvalersi, mediante convenzione, dell'AREA.

Art. 5.

Monitoraggio della condizione abitativa

1. La Regione verifica costantemente la qualità e l'efficacia degli interventi in relazione alla pressione abitativa, alle risorse disponibili, agli obiettivi di qualificazione del patrimonio urbano e di assetto generale e corretto utilizzo del territorio.

2. La Regione affida all'osservatorio economico previsto dal comma 7 dell'art. 41 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), l'acquisizione, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione e la valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore dell'edilizia abitativa. In particolare è assicurata la raccolta e la rielaborazione dei dati relativi a:

a) fabbisogno abitativo, espresso a livello comunale, provinciale e regionale, riferito in particolare alle categorie sociali più deboli;

b) interventi pubblici nel settore abitativo;

c) rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari abitativi;

d) monitoraggio ed attuazione dei programmi di intervento;

e) modalità di utilizzo del patrimonio esistente.

3. All'osservatorio è affidata la creazione e tenuta dell'anagrafe dei beneficiari di contributi ed agevolazioni in materia di edilizia residenziale, in attuazione del comma 18 dell'art. 5 della legge regionale n. 7 del 2005; la convenzione ivi prevista è modificata in relazione a quanto disposto dal presente articolo.

4. L'Osservatorio svolge la sua attività anche a supporto degli enti locali per le funzioni ad essi attribuite in materia di edilizia abitativa e, in particolare, per gli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 4.

5. L'Assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica assicura il raccordo con l'osservatorio nazionale della condizione abitativa di cui all'art. 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e specifica con propria determinazione i metodi di rilevazione e gli standard tecnici al fine di assicurare l'omogeneità dei dati.

Art. 6.

Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)

1. L'AREA, con sede nel capoluogo della regione, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile; ha un proprio statuto ed è sottoposta a vigilanza della Regione; costituisce lo strumento attraverso cui la Regione risponde alla domanda abitativa di soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate.

2. L'AREA informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

3. L'AREA è articolata per distretti territoriali periferici, corrispondenti a ciascuna delle circoscrizioni provinciali di cui alla legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10, ovvero a più circoscrizioni provinciali in relazione all'entità del patrimonio gestito.

4. Il distretto è un'articolazione organizzativa e funzionale di secondo livello dell'AREA, organizzato in almeno due strutture, una a carattere tecnico e l'altra a carattere amministrativo. Svolge i compiti e le funzioni previsti dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 10 e quelli ad esso affidati dai competenti organi dell'AREA; in ogni caso assicura, nell'ambito territoriale di competenza, i servizi minimi essenziali previsti dalla Carta dei servizi ed in particolare:

a) garantisce il rapporto con l'utenza anche mediante la costituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico;

b) rileva costantemente lo stato di manutenzione del patrimonio in gestione ed esegue gli interventi urgenti e indifferibili;

c) provvede, per quanto di competenza, all'attuazione dei provvedimenti e degli interventi deliberati dall'Azienda;

d) cura i rapporti con gli enti locali del territorio.

5. L'AREA organizza i distretti conferendo a ciascuno ambiti di autonomia e risorse adeguati a conseguire livelli ottimali di qualità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel perseguimento degli scopi dell'Azienda.

Art. 7.

Trasformazione degli IACP in AREA

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione nomina, per ciascun IACP, un commissario straordinario e ne fissa i compiti.

2. Con la nomina del commissario decadono i consigli di amministrazione ovvero i commissari straordinari in carica.

3. Entro centottanta giorni dal decreto di cui al comma 1 sono nominati, con le modalità previste dagli articoli 11 e 14, gli organi dell'AREA; è stabilita la data del loro insediamento e della costituzione dell'AREA ed il contestuale scioglimento degli IACP.

Art. 8.

Attività dell'AREA

1. Costituiscono compiti istituzionali dell'AREA le seguenti attività:

a) attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;

b) promozione di interventi di manutenzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici dei comuni da destinare a finalità di edilizia residenziale pubblica;

c) attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;

d) gestione e alienazione del patrimonio di proprietà sulla base della normativa di riferimento e delle direttive della giunta regionale;

e) gestione del patrimonio abitativo appartenente allo Stato e agli enti locali e ad essa affidato mediante convenzioni;

f) attuazione, per conto proprio oppure di altri enti e soggetti pubblici, di interventi edilizi e urbanistici, anche complessi, compresi i piani di riqualificazione urbana e gli interventi di contenuto innovativo con riferimento alle tecniche costruttive;

g) erogazione, ad enti e soggetti pubblici, di servizi di progettazione, studio, analisi, assistenza tecnica e amministrativa, nel campo dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici;

h) promozione o partecipazione, previa autorizzazione della giunta regionale, a società di scopo per l'esercizio dei compiti istituzionali, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente per la scelta dei soci privati anche di minoranza;

i) svolgimento di ogni altra attività, non ricompresa nelle precedenti lettere, già attribuita alla competenza degli IACP.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione; individua le attività, le linee d'intervento regionali ed i servizi per i quali intende avvalersi dell'AREA; stabilisce gli indirizzi, le direttive e le modalità attuative cui la stessa deve uniformarsi; approva un disciplinare con il quale sono stabiliti i compensi per le attività ed i servizi, ed i livelli di qualità richiesti.

3. La promozione o la partecipazione a società di scopo, ai sensi della lettera h) del comma 1, sono deliberate sulla base di un apposito piano di attività, allegato al bilancio pluriennale o a quello annuale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 16, nel quale sono indicati i settori, gli obiettivi ed i livelli di partecipazione dell'AREA. Il piano è trasmesso dalla giunta regionale al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione competente; se il parere non è espresso entro quindici giorni se ne prescinde. Durante i termini previsti per l'acquisizione del parere sono sospesi i termini per il controllo del bilancio previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

Art. 9.

Organi

1. Sono organi dell'AREA:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio sindacale.

2. Agli organi dell'AREA si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alle leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11, e 23 agosto 1995, n. 20, intendendosi l'AREA inserita nel primo gruppo della tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995.

Art. 10.

Statuto, regolamenti e carta dei servizi

1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'AREA e ne specifica le finalità in conformità alle disposizioni della presente legge; è adottato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale la quale apporta eventuali modifiche e integrazioni.

2. Il consiglio di amministrazione adotta la proposta di statuto entro trenta giorni dal primo insediamento, sulla base di uno schema approvato dalla giunta regionale.

3. Con regolamenti approvati ai sensi dell'art. 12, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, sono disciplinati:

a) l'organizzazione dell'azienda, le attribuzioni e il funzionamento delle strutture organizzative, i requisiti e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di direzione, i requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti;

b) i criteri e le modalità del controllo di gestione;

c) l'ordinamento finanziario e contabile, secondo quanto previsto dall'art. 16;

d) la pubblicità degli atti e le modalità di accesso agli stessi.

4. Entro centoventi giorni dal primo insediamento del consiglio di amministrazione l'AREA adotta, a garanzia di un corretto e trasparente rapporto con gli utenti, sulla base delle direttive della giunta regionale e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini:

a) la Carta dei servizi, che individua i diritti e i doveri dell'azienda e dell'utenza, anche allo scopo di favorire la gestione diretta dei servizi da parte dell'utenza stessa;

b) un protocollo di relazioni sindacali che definisce le modalità del confronto in merito al funzionamento del servizio ed alla programmazione degli interventi.

Art. 11.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'AREA è composto da cinque componenti di cui tre nominati dalla giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza degli enti locali, eletti dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale n. 1 del 2005.

2. I requisiti per i componenti del consiglio di amministrazione sono quelli previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 20 del 1995.

Art. 12.

Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta la proposta di statuto e le sue modificazioni, ai sensi dell'art. 10;

b) approva i regolamenti;

c) approva la carta dei servizi;

d) delibera la dotazione organica del personale, ivi compresa quella da assegnare ai distretti;

e) approva i bilanci;

f) approva i piani annuali e pluriennali di attività ed i relativi interventi;

g) verifica i risultati delle attività svolte e dei servizi resi dalle strutture organizzative sotto gli aspetti della economicità, dell'efficienza e della qualità;

h) delibera la costituzione o la partecipazione a società di scopo, secondo quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 e dal comma 3 dell'art. 8;

i) nomina e revoca il direttore generale;

l) emana gli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi e svolge ogni funzione non attribuita ad altri organi, esclusi in ogni caso gli atti di gestione da riservare ai dirigenti, ai sensi dei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 10.

2. Per le attività, le linee di intervento ed i servizi assegnati dalla giunta regionale, il consiglio di amministrazione decide nell'ambito degli indirizzi, direttive e modalità attuative stabiliti ai sensi del comma 2 dell'art. 8.

3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

Art. 13.

Presidente

1. Il presidente dell'AREA:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.

Art. 14.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, nominati dalla giunta regionale.

2. I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di giustizia.

3. Il collegio sindacale svolge le funzioni di controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'AREA.

4. In caso di accertata e persistente grave irregolarità amministrativa e contabile nella gestione dell'AREA il collegio sindacale ne riferisce immediatamente alla giunta regionale.

Art. 15.

Fonti di finanziamento

1. L'AREA provvede al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

- a) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica;
- b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;
- c) i finanziamenti aggiuntivi ad essa appositamente attribuiti dalla Regione e dai comuni per il perseguimento di specifiche ulteriori finalità nel campo dell'edilizia residenziale e sociale, nonché per far fronte alle situazioni di particolare tensione abitativa;
- d) i compensi e tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 8;
- e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;
- f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni.

Art. 16.

Bilancio e documenti contabili

1. Sono documenti contabili dell'AREA:

- a) il bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale triennale, redatto in coerenza con i piani annuali e pluriennali di attività di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 12 e con la previsione dei costi e dei ricavi per ogni esercizio;
- b) il bilancio di previsione, che definisce gli indirizzi per la gestione economica dell'azienda e deve garantire il pareggio dell'esercizio, e il bilancio di esercizio redatto in conformità ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- c) il conto consuntivo.

2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate e dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati, nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio raggruppati secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsto nel regolamento di contabilità; le rilevazioni sono basate sulla definizione dei centri di costo riferiti alle strutture organizzative e ai centri di responsabilità tale da consentire il controllo finanziario, di gestione e di qualità dei servizi.

3. La contabilità analitica deve fornire dettagliati elementi informativi sui costi e i ricavi per indirizzare le scelte di gestione, specificando in particolare:

- a) la quota dei costi generali non ripartibili;
- b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;
- c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.

Art. 17.

Controllo di gestione

1. L'AREA attua il controllo di gestione secondo le modalità stabilite nello statuto e nel regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 18.

Direttore generale

1. Il direttore generale dell'AREA è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente ed è scelto tra laureati in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano acquisito esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti; ovvero che abbiano maturato significative esperienze di lavoro, di rilievo per l'attività dell'AREA, in enti, aziende o società di particolare importanza.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato, ha la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile fino a una durata complessivamente non superiore a dieci anni. L'atto di conferimento dell'incarico non può prevedere una durata eccedente quella del mandato del consiglio di amministrazione che provvede alla nomina. L'incarico di direttore generale è incompatibile con ogni impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, con incarichi di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'AREA o che determinino un oggettivo conflitto di interessi; eventuali ulteriori incompatibilità sono definite con il regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 10.

3. L'incarico di direttore generale può essere revocato prima della scadenza con atto motivato qualora risultino accertate gravi violazioni di legge, gravi irregolarità amministrative e contabili, inservanza delle direttive o negativo risultato della gestione.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri approvati dalla giunta regionale per i direttori generali esterni, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

5. Qualora il direttore generale sia dipendente dell'AREA, ovvero della Regione, la nomina ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

6. Il direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Azienda, e in particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) dirige, controlla e coordina le attività delle strutture organizzative, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati dal consiglio di amministrazione e di assicurare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive;
- b) collabora con il consiglio di amministrazione esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione, con particolare riguardo ai piani annuali e pluriennali di attività;
- c) sovrintende alla gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali dell'AREA e provvede, nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 10, all'organizzazione delle strutture e al controllo e alla verifica dell'attività dei dirigenti;

d) su mandato del consiglio di amministrazione, promuove e resiste nelle liti, disponendo per le relative conciliazioni, rinunce e transazioni e rappresenta l'Azienda in giudizio;

e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e adotta ogni altro atto di carattere gestionale non attribuito dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 10 ai dirigenti preposti alle strutture organizzative interne.

Art. 19.

Direttore del distretto

1. Il direttore del distretto è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale; ad esso è attribuita anche la responsabilità di una delle strutture organizzative interne al distretto.

2. Nell'ambito delle risorse e dell'autonomia gestionale attribuite al distretto, il direttore svolge i seguenti compiti:

a) cura la gestione tecnica ed amministrativa del distretto mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;

b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione di competenza del distretto;

c) dirige il personale ed organizza i servizi.

3. Con regolamento adottato ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'art. 10, sono definite le ulteriori funzioni e le competenze del direttore correlate alla rappresentanza unitaria del distretto e le relative responsabilità.

4. Il direttore del distretto cura i rapporti con le rappresentanze delle comunità locali e delle associazioni dell'utenza.

5. Il direttore del distretto risponde al direttore generale dell'attività del distretto.

Art. 20.

Personale dell'AREA

1. Al personale dell'AREA si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998.

2. Non si applicano all'AREA le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 concernenti l'organizzazione degli uffici.

3. Ai fini della contrattazione collettiva l'AREA rientra nel comparto unico regionale ed è rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale di cui all'art. 59 della legge regionale n. 31 del 1998. Per gli aspetti connessi alla differente organizzazione degli uffici ai sensi del comma 2, sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto.

4. Il personale di ruolo presso gli IACP è assegnato all'AREA ed incluso nei ruoli organici della stessa dalla data della sua costituzione e mantiene l'inquadramento e la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

5. Entro novanta giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 10, il consiglio di amministrazione delibera la dotazione della pianta organica dell'Azienda e attiva le procedure per la copertura dei posti vacanti.

6. Nelle procedure di selezione indette per la prima copertura dei posti vacanti di cui al comma 5 sono valutati i periodi di servizio svolti presso gli IACP nelle aree tecnica ed amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativo, nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Vigilanza e controllo

1. L'AREA è sottoposta alla vigilanza della giunta regionale, la quale esercita i poteri di cui all'art. 7 della legge regionale n. 14 del 1995, e può richiedere informazioni agli organi dell'Azienda ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 11 del 1995, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo preventivo.

2. Sono assoggettati a controllo preventivo di legittimità e di merito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14 del 1995, i seguenti atti:

a) i bilanci di previsione pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo;

b) i regolamenti;

c) i piani annuali e pluriennali di attività;

d) le piante organiche;

e) gli incarichi di direzione.

3. Per la procedura di controllo e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 14 del 1995.

4. In caso di impossibilità di funzionamento, di reiterate violazioni di legge e di regolamento, di gravi irregolarità omissive e contabili rilevate dal collegio sindacale, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, il consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente; con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione provvisoria dell'AREA fino alla nomina dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.

Art. 22.

Successione nei rapporti

1. L'AREA subentra nella titolarità del patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli IACP.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge, relativamente all'art. 5, sono valutate in euro 125.000 annui; alle stesse si fa fronte per l'anno 2006 con le risorse recate dalla UPB S08.079 (capitolo 08166) che assume la seguente nuova denominazione: «Spese per la stipula della convenzione con l'Osservatorio economico per le attività di monitoraggio nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, nonché per la tenuta e manutenzione dell'anagrafe dei beneficiari di contributi e agevolazioni in materia di edilizia residenziale (art. 5 della presente legge)». Alle spese per gli anni 2007 e 2008 si fa fronte con la seguente variazione al bilancio per gli anni 2006-2008:

in aumento

UPB S08.079

Edilizia abitativa - parte corrente

Anno 2006 —

Anno 2007 euro 125.000

Anno 2008 euro 125.000

in diminuzione

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi - parte corrente

Anno 2006 —

Anno 2007 euro 125.000

Anno 2008 euro 125.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 14 della tabella A allegata alla legge regionale 20 gennaio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 8 agosto 2006

SORU

06R0566

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 13.

Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 27 del 18 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, nell'ambito della riforma complessiva dell'amministrazione regionale, si propone di riordinare le modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione e relative:

- a) all'individuazione delle funzioni attribuite direttamente all'amministrazione regionale;
- b) all'attività di ricerca e sperimentazione;
- c) all'attività di assistenza tecnica, divulgazione e formazione al servizio dello sviluppo rurale;
- d) alla gestione delle diverse fasi della concessione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli;
- e) all'istituzione delle agenzie regionali operanti nel settore e all'individuazione delle loro funzioni;
- f) all'individuazione degli obiettivi della politica agricola regionale.

Art. 2.

Funzioni esercitate dall'amministrazione regionale

1. L'amministrazione regionale esercita direttamente le funzioni regionali in materia di agricoltura non attribuite espressamente alle agenzie istituite dalla presente legge, fatte salve quelle attribuite al sistema delle autonomie locali, ed in particolare le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.

Art. 3.

Obiettivi della politica agricola regionale

1. La Regione autonoma della Sardegna, considerata l'importanza che il settore agricolo riveste per l'economia dell'isola quale espressione del carattere della ruralità e del modo di essere fondamentale della cultura del popolo sardo, provvede all'elaborazione e al coordinamento della politica agricola e agro-industriale regionale, in coerenza con quella definita dall'Unione europea e con quella espressamente riservata allo Stato, al fine di:

- a) promuovere lo sviluppo economico del sistema agricolo e agro-alimentare regionale attraverso l'utilizzo e la valorizzazione dei mezzi di produzione e del progresso tecnologico in modo razionale e sostenibile, garantendo la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli, tutelando e promuovendo i prodotti tipici e a denominazione di origine della Sardegna;
- b) incoraggiare e sostenere lo sviluppo rurale valorizzando e tutelando le risorse storico-culturali, ambientali e la biodiversità della Sardegna, mantenendo un adeguato livello di redditività alle attività agricole al fine di favorire ed incrementare la permanenza nelle aree rurali, montane e svantaggiate della popolazione, con particolare riferimento ai giovani, delle aziende agricole e delle attività rurali;
- c) sostenere lo sviluppo delle filiere agricole;

d) riconoscere e promuovere la diversificazione produttiva e la multifunzionalità delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio con particolare riguardo ai sistemi di produzione eco-sostenibili;

e) sostenere e affermare la centralità delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale.

Art. 4.

Consulta agricola

1. La Consulta agricola svolge funzioni consultive e di supporto alla giunta regionale nelle fasi di elaborazione e di verifica dei programmi di indirizzo delle agenzie istituite dalla presente legge.

2. La Consulta è composta da:

- a) l'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- b) un componente indicato dalla facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari;
- c) un componente indicato dalla facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Sassari;

d) cinque rappresentanti delle filiere agricole organizzate, di cui tre indicati dalle organizzazioni professionali agricole, come individuate dalla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, in base alla rispettiva rappresentatività, e due indicati dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative.

3. I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente della Regione, durano in carica cinque anni che coincidono con la legislatura regionale e decadono in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

4. Ai componenti della Consulta, con esclusione dell'assessore, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.

5. La Consulta è convocata dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che la presiede e ne coordina i lavori.

Art. 5.

Consultazione delle parti sociali

1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, nella fase di predisposizione delle linee programmatiche della politica agricola regionale, promuove la consultazione delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni delle cooperative agricole, delle associazioni dei consumatori e, per le politiche di riferimento, delle organizzazioni sindacali regionali di categoria e confederali.

2. L'individuazione degli organismi ammessi alla consultazione è stabilita dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale sulla base del principio di maggiore rappresentatività.

Capo II

AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA (AGRIS SARDEGNA)

Art. 6.

Istituzione dell'Agenzia AGRIS Sardegna

1. È istituita l'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna, denominata AGRIS Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nelle filiere agricole, agro-industriale e forestale.

2. L'Agenzia AGRIS Sardegna ha sede legale a Sassari, in località Bonassai.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'Agenzia AGRIS Sardegna assume le funzioni di ricerca svolte dall'ERA Sardegna, di cui all'art. 30 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), con esclusione di quelle già esercitate dall'istituto di incremento ippico, e subentra nelle attività svolte dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

Art. 7.

Soppressione dell'ERA Sardegna e dei Consorzi per la frutticoltura

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 sono soppressi l'ERA Sardegna di cui all'art. 30 della legge regionale n. 7 del 2005, nonché il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'Agenzia AGRIS Sardegna succede all'ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, con esclusione di quelli inerenti l'Istituto di incremento ippico.

Art. 8.

Finalità dell'agenzia AGRIS Sardegna

1. L'agenzia AGRIS Sardegna svolge e promuove la ricerca scientifica e applicata, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica al fine di:

- a) favorire uno sviluppo rurale sostenibile;
- b) favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;
- c) accrescere la propria qualificazione competitiva nell'area della ricerca;
- d) contribuire a tutelare e valorizzare la biodiversità vegetale ed animale.

Art. 9.

Funzioni dell'agenzia AGRIS Sardegna

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 8, l'agenzia AGRIS Sardegna svolge le seguenti funzioni:

a) promuove il trasferimento dei risultati ottenuti dalla propria attività alle imprese, in collaborazione con i soggetti preposti a tali funzioni;

b) collabora con le università, gli istituti e i laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e con altri enti pubblici e privati di ricerca e assistenza tecnica nazionali ed internazionali, promuovendo a tal fine l'attività di formazione ed alta formazione del proprio personale scientifico;

c) svolge, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza e sulla base di apposite convenzioni, attività di ricerca per conto delle imprese dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;

d) svolge attività a supporto della certificazione di qualità delle produzioni locali;

e) elabora con metodologie scientifiche i dati di filiera dei settori agricolo, agro-industriale e forestale e redige appositi rapporti;

f) svolge attività di formazione ed alta formazione di studenti, laureati e ricercatori, anche in collaborazione con le università, attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca;

g) può, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con agenzie, enti regionali, enti locali e altre pubbliche amministrazioni;

h) svolge attività tecnico-scientifiche a supporto delle funzioni fitosanitarie regionali.

Art. 10.

Organi dell'agenzia AGRIS Sardegna

1. Sono organi dell'agenzia AGRIS Sardegna:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato scientifico;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11.

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico di cui alla lettera b) dell'art. 10 è l'organo di indirizzo e coordinamento della ricerca e sperimentazione ed elabora i programmi pluriennali e annuali; esso è composto da:

- a) il direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna, che lo presiede;
- b) un rappresentante dell'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- c) due membri scelti fra i responsabili delle strutture di ricerca e i ricercatori dell'agenzia, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;
- d) un rappresentante designato dall'Agenzia LAORE Sardegna;
- e) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'agenzia AGRIS Sardegna, di cui due indicati dalle facoltà di agraria e di medicina veterinaria dell'Università di Sassari.

2. I componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della giunta regionale.

3. Lo statuto dell'agenzia disciplina il funzionamento del comitato scientifico.

4. Ai componenti del comitato scientifico, con esclusione del direttore generale e dei dipendenti delle agenzie e dell'amministrazione regionale, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese..

Art. 12.

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'agenzia AGRIS Sardegna è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e, sulla base delle medesime, dal suo statuto. Essa si articola in dipartimenti e servizi; i dipartimenti hanno funzioni di coordinamento di servizi omogenei definiti e specificati dallo statuto.

2. I dipartimenti operativi e i servizi sono diretti da dirigenti; i dirigenti preposti ai dipartimenti operativi sono sovraordinati ai dirigenti preposti ai servizi.

3. Sono individuati i seguenti dipartimenti, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di istituire con lo statuto ulteriori dipartimenti:

- a) dipartimento della ricerca nel settore delle produzioni vegetali;
- b) dipartimento della ricerca nel settore zootecnico e caseario;
- c) dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura;
- d) dipartimento degli affari generali e della contabilità.

Capo III

AGENZIA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI IN CAMPO AGRICOLO E PER LO SVILUPPO RURALE (LAORE SARDEGNA)

Art. 13.

Istituzione dell'agenzia LAORE Sardegna

1. È istituita l'agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, denominata LAORE Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per l'attuazione della programmazione regionale e in conformità con le direttive della giunta regionale.

2. L'agenzia LAORE Sardegna ha sede legale a Cagliari.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'agenzia subentra nell'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica svolte dall'ERSAT Sardegna e di quelle previste dall'art. 15, nonché di quelle già esercitate dall'Istituto di incremento ippico della Sardegna.

Art. 14.

Soppressione dell'ERSAT Sardegna

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 è soppresso l'ERSAT Sardegna di cui all'art. 29 della legge regionale n. 7 del 2005.

2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'agenzia LAORE Sardegna succede all'ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e all'ERA Sardegna nei rapporti giuridici relativi all'Istituto di incremento ippico.

Art. 15.

Funzioni dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. L'Agenzia LAORE Sardegna promuove lo sviluppo dell'agricoltura, lo sviluppo integrato dei territori rurali, la compatibilità ambientale delle attività agricole; favorisce la multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati.

2. Ai fini di cui all'art. 1, l'agenzia:

a) fornisce assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza;

b) cura l'informazione, la divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell'agricoltura, della zootecnia e dell'allevamento di razze equine multifunzionali autoctone, e da esse derivate, e tradizionali della Sardegna;

c) coordina l'attività di integrazione all'interno delle filiere agricole, dei distretti agroalimentari e dei distretti rurali;

d) favorisce la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle biodiversità regionali e dei prodotti tipici;

e) promuove la diffusione della cultura d'impresa;

f) agisce da intermediario tra il sistema produttivo e la ricerca al fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di processo e di prodotto;

g) promuove e divulga l'attuazione delle formative relative alla disciplina delle coltivazioni e degli allevamenti, all'igiene delle produzioni agricole e alla tutela dell'ambiente, all'adozione di marchi di tutela dell'origine delle produzioni agricole;

h) promuove e partecipa, anche in accordo con altri enti e soggetti pubblici e privati, a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, nell'ambito di accordi di programma e di apposite convenzioni, privilegiando forme di progettazione partecipata e di associazionismo tra imprese;

i) svolge ogni altro compito affidatole dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale agricola, nonché quelli di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma dell'assetto agro-pastorale), e ad esaurimento i compiti assegnati dalla legge di riforma fondiaria.

3. L'agenzia può, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con le altre pubbliche amministrazioni.

Art. 16.

Raccordo con altri soggetti pubblici e privati

1. L'agenzia LAORE Sardegna può, mediante apposite convenzioni, istituire forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati già operanti nel campo dell'assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere strutture e competenze professionali specifiche e una comprovata esperienza nei campi di attività.

3. I soggetti convenzionati devono garantire nei rapporti con il proprio personale il rispetto dei contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro, impegnandosi a riconoscerne e a valorizzarne le specifiche professionalità.

4. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività di assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici tramite convenzione con l'agenzia devono garantire a tutti gli imprenditori gli stessi diritti nell'accesso all'attività di assistenza tecnica.

5. Le prestazioni di assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici si articolano sulla base di convenzioni quadro settennali soggette a verifiche annuali.

6. I bandi di concorso per l'assunzione di personale dell'agenzia prevedono, nella valutazione dei titoli, specifici punteggi per l'attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche svolta, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, nell'attuazione di programmi finanziati dalla Regione.

Art. 17.

Organi dell'agenzia LAORE Sardegna

1. Sono organi dell'agenzia LAORE Sardegna:

- a) il comitato tecnico;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 18.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico di cui alla lettera a) dell'art. 17 è l'organo di indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Agenzia ed elabora i programmi pluriennali e annuali; esso è composto da:

a) il direttore generale dell'Agenzia LAORE Sardegna, che lo presiede;

b) un rappresentante dell'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

c) due membri scelti fra i responsabili dei dipartimenti per le produzioni vegetali e zootecniche, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;

d) un rappresentante designato dall'agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna;

e) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'Agenzia LAORE Sardegna, di cui due indicati dalle facoltà di agraria e di medicina veterinaria dell'Università di Sassari.

2. I componenti del comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della giunta regionale.

3. Lo statuto dell'agenzia disciplina il funzionamento del comitato.

4. Ai componenti del comitato tecnico, con esclusione del direttore generale e dei dipendenti delle agenzie e dell'amministrazione regionale, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.

Art. 19.

Decorrenza delle competenze

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 tutti gli atti e i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici degli enti di cui al comma 3 dell'art. 13, sono attribuiti alla competenza degli uffici dell'agenzia LAORE Sardegna.

Art. 20.

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'agenzia LAORE Sardegna è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale n. 31 del 1998 e, sulla base delle medesime, dal suo statuto. Essa si articola in dipartimenti e servizi; i dipartimenti hanno funzioni di coordinamento di servizi omogenei definiti e specificati dallo statuto.

2. I dipartimenti operativi e i servizi sono diretti da dirigenti; i dirigenti preposti ai dipartimenti operativi sono sovraordinati a dirigenti preposti ai servizi.

3. Sono individuati i seguenti dipartimenti, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di istituire con lo statuto ulteriori dipartimenti:

- a) dipartimento per le produzioni vegetali;
- b) dipartimento per le produzioni zootecniche;
- c) dipartimento per l'incremento ippico;
- d) dipartimento per la multifunzionalità dell'impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare;
- e) dipartimento degli affari generali e della contabilità.

4. La struttura amministrativa garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale degli uffici dell'agenzia, con particolare riferimento all'attività di assistenza tecnica, divulgazione e sviluppo agricolo e rurale che viene assicurata dagli sportelli territoriali di cui all'art. 38.

Capo IV

AGENZIA REGIONALE PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE
DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA (ARGEA SARDEGNA)

Art. 21.

Istituzione dell'agenzia ARGEA Sardegna

1. È istituita l'agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura, denominata ARGEA Sardegna.
2. L'agenzia ARGEA Sardegna ha sede legale a Oristano.

Art. 22.

Funzioni dell'agenzia ARGEA Sardegna

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 all'agenzia ARGEA Sardegna è trasferita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali.

2. La competenza di cui al comma 1 comprende la ricezione, l'istruttoria, la liquidazione ed il controllo delle domande.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 all'agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore degli aiuti, contributi o premi, finanziati o cofinanziati dall'unione europea, a favore delle imprese agricole operanti in Sardegna.

4. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 2005 «Regolamento della commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del feaog, sezione garanzia» e successive modificazioni, l'agenzia provvede:

- a) all'autorizzazione dei pagamenti;
- b) all'esecuzione dei pagamenti;
- c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
- d) ad assicurare il raccordo operativo con l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;
- e) a garantire il raccordo con il Ministero dell'economia e con l'AGEA relativamente alle anticipazioni di cassa;
- f) a predisporre le periodiche relazioni alla giunta regionale, all'AGEA e alla commissione europea sull'andamento della gestione.

Art. 23.

Organi dell'agenzia ARGEA Sardegna

1. Sono organi dell'agenzia ARGEA Sardegna:
 - a) il direttore generale;
 - b) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 24.

Anagrafe delle aziende

1. L'agenzia ARGEA Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla giunta regionale, gestisce l'anagrafe delle aziende agricole ed il registro degli aiuti.

Art. 25.

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'agenzia ARGEA Sardegna è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale n. 31 del 1998, e, sulla base delle medesime, dal suo statuto. Essa si articola in aree decreto-legge coordinamento e servizi; le aree hanno funzioni di coordinamento di servizi omogenei definiti e specificati dallo statuto.

2. Le aree di coordinamento e i servizi sono diretti da dirigenti; i dirigenti preposti alle aree di coordinamento sono sovraordinati ai dirigenti preposti ai servizi.

3. Sono individuate le seguenti aree di coordinamento, fatta salva la facoltà dell'agenzia di istituire con lo statuto ulteriori aree:

- a) area di coordinamento delle istruttorie;
- b) area di coordinamento delle erogazioni e del controllo.

4. La struttura amministrativa garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale degli uffici dell'agenzia, che viene assicurata dagli sportelli territoriali di cui all'art. 38.

Art. 26.

Convenzioni con i CAA

1. L'agenzia ARGEA Sardegna può stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per lo svolgimento di compiti di propria competenza ai sensi del comma 3 dell'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche ed integrazioni, e di quelli previsti dalla legislazione regionale.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AGENZIE

Art. 27.

Natura giuridica delle agenzie

1. Le agenzie istituite dalla presente legge hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e sono sottoposte, per quanto non previsto dalla presente legge, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

2. Alle agenzie si applica la normativa contabile prevista per l'amministrazione regionale e gli enti regionali.

Art. 28.

Competenze della Regione

1. La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva, con riferimento alle agenzie istituite con la presente legge:

- a) gli statuti;
- b) i regolamenti interni;
- c) i bilanci di previsione e consuntivi;
- d) i programmi annuali e pluriennali;
- e) gli atti di indirizzo e le direttive a cui le agenzie devono attenersi nell'esercizio della loro attività;
- f) le piante organiche.

2. A valere sulle disponibilità recate dall'UPB S06.019 è autorizzata la spesa relativa alle attività pmpeieutiche all'avviamento delle agenzie istituite dalla presente legge; la relativa spesa è valutata in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

3. Gli statuti e i programmi annuali e pluriennali delle agenzie sono approvati dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

4. Il parere della commissione di cui al comma 3 è reso entro trenta giorni dalla assegnazione; se la commissione non esprime il parere nel termine indicato, la giunta regionale può approvare gli statuti o i programmi prescindendo dallo stesso.

Art. 29.

Programmazione e controllo

1. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della giunta regionale, le agenzie predispongono i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle agenzie sono approvati dalla giunta regionale con la procedura prevista dall'art. 28.

2. Sulla base degli indirizzi della giunta regionale, le agenzie definiscono un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile.

Art. 30.

Funzioni e nomina del direttore generale

1. Il direttore generale è il rappresentante legale della relativa agenzia; entro i limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.

2. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine svolge le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi dell'agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;

b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;

c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli di responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;

d) propone alla giunta regionale l'adozione della pianta organica.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

4. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private; per il direttore generale dell'agenzia AGRIS Sardegna è richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'agenzia.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.

6. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'amministrazione regionale.

7. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

Art. 31.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 14 del 1995.

2. Al presidente e ai componenti del collegio sindacale competono i compensi previsti dal comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

Art. 32.

Personale

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERA Sardegna, con esclusione del personale proveniente dall'Istituto di incremento ippico, e il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'agenzia AGRIS Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERSAT Sardegna e il personale di ruolo dell'ERA Sardegna proveniente dall'Istituto di incremento ippico è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'agenzia LAORE Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.

2. Al personale delle agenzie si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'amministrazione regionale e degli enti. In sede di prima applicazione, al personale proveniente dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, continuano ad applicarsi gli stessi contratti fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.

3. Per l'espletamento dei propri compiti, all'agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell'ambito della dotazione organica dell'agenzia stessa, con decreto dell'assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all'amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l'individuazione e l'assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione di concerto con l'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

4. Il personale delle agenzie istituite dalla presente legge fa parte del comparto unico di contrattazione collettiva regionale, fatta eccezione per il personale del consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi nazionali di categoria fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.

5. Al personale dell'agenzia AGRIS Sardegna che svolge attività di ricerca si applica il comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 31 del 1998.

6. L'amministrazione regionale e le agenzie, per lo svolgimento delle funzioni, di cui al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dal comma 8 dell'art. 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), possono disporre la mobilità temporanea del personale mediante intese che definiscono compiti, modalità, tempi e oneri che gravano sull'amministrazione regionale o sull'agenzia di assegnazione. È inoltre consentito il trasferimento di personale, a domanda del dipendente o del dirigente, mediante accordo tra le agenzie interessate.

7. Con apposita norma della legge finanziaria regionale sono disciplinate forme di incentivazione per la cessazione anticipata dal servizio del personale.

8. Le agenzie di cui alla presente legge sono autorizzate a rinnovare o prorogare, sino all'espletamento dei primi concorsi pubblici, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, secondo il contratto in atto presso gli enti soppressi ERA Sardegna, ERSAT Sardegna e Consorzi per la frutticoltura della Sardegna alla data del 1° maggio 2006. Nei concorsi di cui al presente comma verranno valutate le competenze professionali maturate nei rapporti predetti.

Art. 33.

Entrate e patrimonio

1. Il patrimonio dell'agenzia AGRIS Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili degli enti soppressi di cui al comma 1 dell'art. 7, riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione, con esclusione di quelli già appartenenti all'Istituto di incremento ippico.

2. Il patrimonio dell'agenzia LAORE Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili dell'ERSAT Sardegna, soppresso dal comma 1 dell'art. 14, e da quelli già appartenenti all'Istituto di incremento ippico, riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione.

3. Le agenzie provvedono alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

a) il contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale;

b) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;

- c) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
- d) le rendite patrimoniali;
- e) ogni altro introito.

4. Costituiscono entrate dell'Agenzia AGRIS Sardegna anche i proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con organismi pubblici o privati.

Art. 34.

Coordinamento delle agenzie

1. È istituito il comitato di coordinamento tecnico e programmatico delle agenzie istituite dalla presente legge.

2. Il comitato è costituito dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dai tre direttori generali delle agenzie.

3. Il comitato ha il compito di:

- a) coordinare l'attuazione dei programmi elaborati dalle singole agenzie;
- b) garantire il coordinamento tecnico e l'integrazione funzionale tra le attività attribuite alle agenzie;
- c) organizzare, con cadenza periodica, attività di formazione per il trasferimento dei risultati della ricerca alle strutture preposte all'assistenza tecnica.

4. Alle riunioni del comitato partecipano i direttori di dipartimento delle agenzie direttamente interessati agli argomenti in discussione.

Art. 35.

Comitato interassessoriale

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un comitato interassessoriale presieduto dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e composto dai rappresentanti dei seguenti assessorati:

- a) assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione;
- b) assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica;
- c) assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

2. Il Comitato coordina l'attività dei vari assessorati coinvolti nelle fasi di attuazione della legge con particolare riferimento alla istituzione e all'avviamento delle agenzie.

Art. 36.

Relazione alla Commissione consiliare

1. La giunta regionale, entro il 31 maggio di ciascun anno, presenta alla competente commissione consiliare una dettagliata relazione sull'attuazione dei programmi delle agenzie.

Art. 37.

Prima approvazione degli statuti e delle piante organiche

1. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 la giunta regionale approva in sede di prima applicazione gli statuti delle agenzie nel rispetto della procedura prevista dall'art. 28.

2. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 la giunta regionale approva in sede di prima applicazione le piante organiche delle agenzie.

Art. 38.

Sportelli unici territoriali

1. L'amministrazione regionale e le agenzie LAORE e ARGEA organizzano, sulla base di protocolli d'intesa le proprie strutture amministrative mediante la realizzazione di sportelli unici territoriali per la prestazione di servizi integrati a favore degli imprenditori agricoli e degli operatori della filiera agroalimentare.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Proroga dei commissari

1. Le gestioni commissariali dell'ERSAT Sardegna e dell'ERA Sardegna sono prorogate fino alla data di scioglimento degli stessi.

Art. 40.

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 sono abrogate le seguenti leggi regionali e le loro successive modifiche ed integrazioni:

- a) legge regionale 26 marzo 1953, n. 8 (trasferimento dei poteri di vigilanza sull'istituto zootecnico e caseario per la Sardegna dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Regione autonoma della Sardegna);
- b) legge regionale 19 giugno 1956, n. 22 (istituzione del centro regionale agrario sperimentale);
- c) legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5 (istituzione della stazione sperimentale del sughero);
- d) legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5 (trasformazione dell'ETFAS - ente di sviluppo in Sardegna - in ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT));
- e) legge regionale 28 maggio 1969, n. 27 (statuto dell'istituto incremento ippico della Sardegna);
- f) l'art. 35 della legge regionale n. 7 del 2005.

Art. 41.

Modifiche della legge regionale n. 31 del 1998

1. Alla legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'art. 2, dopo le parole «degli enti pubblici» sono aggiunte le parole «e delle agenzie»;
- b) al comma 1 dell'art. 69, dopo le parole «i seguenti enti» sono aggiunte le parole: «e Agenzie regionali.»;
- c) alla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007, nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 69, l'indicazione degli enti soppressi è sostituita dall'indicazione delle agenzie istituite con la presente legge.

Art. 42.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 300.000 per l'anno 2006 e in euro 77.250.000 per l'anno 2007 e successivi, si fa fronte per l'anno 2006 con le risorse stanziati dal comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, e per gli anni 2007 e successivi con le risorse già destinate al funzionamento ed all'attività degli enti di cui si prevede la soppressione con la presente legge.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 e per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

- 06 - Agricoltura
in diminuzione
UPB S06.021
Finanziamento agli enti strumentali ed ai consorzi per la frutticoltura - parte corrente
2006 euro 300.000
2007 euro 450.000
2008 euro 450.000 in aumento
UPB S06.019
Consulta agricola e spese per l'avvio delle agenzie agricole
2006 euro 300.000
2007 euro 450.000
2008 euro 450.000

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle citate UPB S06.019 ed S06.021 del bilancio della Regione per l'anno 2006 ed alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 8 agosto 2006

SORU

06R0567

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006, n. 14.

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 32 del 26 settembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civiltà e dell'identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, favorisce l'integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell'istruzione, della ricerca, del turismo e promuove l'organizzazione di un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, nonché la qualità dei relativi servizi e attività.

3. La Regione promuove e valorizza l'arte contemporanea sostenendo la ricerca e la sperimentazione artistica, nonché l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea anche in applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717 (Norme per l'arte negli edifici pubblici).

4. La presente legge disciplina:

a) le attività di valorizzazione e di fruizione dei beni e degli istituti e luoghi della cultura, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 101 del decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42, non appartenenti allo Stato o dei quali sia stata trasferita la disponibilità, assicurando, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e dei compiti e delle funzioni ad essi conferiti ai sensi dell'art. 77 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, condizioni omogenee di efficace gestione;

b) l'esercizio delle funzioni programmatiche e amministrative relative ai musei, compresi quelli dedicati ai temi dell'emigrazione, ai parchi archeologici, agli ecomusei, alle biblioteche e agli archivi storici di ente locale e di interesse locale.

Art. 2.

Principi generali

1. Gli interventi della Regione si ispirano ai principi di:

- a) cooperazione, coordinamento e sviluppo delle progettualità comuni fra soggetti pubblici e privati;
- b) valorizzazione del rapporto tra beni, istituti e luoghi della cultura e relativi contesti territoriali;
- c) qualità dei progetti e delle azioni attuative;
- d) sostegno all'attività di ricerca e riconoscimento dell'autonomia tecnico-scientifica degli istituti della cultura;
- e) promozione di rapporti tra produzione e fruizione culturale, sviluppo del territorio e orientamento sociale ed economico all'innovazione e alla conoscenza.

Art. 3.

Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l'Università, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati

1. Per le finalità della presente legge la Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove ogni intesa con lo Stato, con soggetti pubblici e privati, secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nonché forme di consultazione, informazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura.

2. La Regione promuove atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato che possano accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura, particolarmente ai seguenti fini:

- a) conferimento di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli appartenenti allo Stato, nonché attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- d) definizione degli indirizzi generali per assicurare il coordinamento regionale della cooperazione degli enti locali alle funzioni di tutela;
- e) istituzione, con il concorso del Centro di restauro e conservazione dei beni culturali della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro con sede a Li Punti (Sassari), delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di un Centro di ricerca e conservazione dei beni culturali, avente anche funzioni di scuola di alta formazione e studio per l'insegnamento del restauro, ai sensi dei commi 9 e 11 dell'art. 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3. La Regione riconosce agli enti locali funzioni di integrazione, coordinamento e gestione dei rapporti tra beni culturali e contesto paesaggistico e territoriale.

4. La Regione, mediante le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, garantisce la partecipazione degli enti locali alla definizione di obiettivi e piani regionali, al processo di elaborazione delle proprie proposte ai fini di cui alla lettera c) del comma 2, agli accordi su base regionale, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e determina indirizzi generali sulle attività di fruizione e di valorizzazione affinché siano assicurate condizioni omogenee di efficace gestione nel territorio regionale.

5. La Regione promuove l'elaborazione di programmi comuni con università, istituzioni di ricerca e di cultura e altri soggetti pubblici e privati; può partecipare a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale.

6. La Regione riconosce il ruolo degli operatori pubblici e privati, singoli o associati, e ne promuove la crescita professionale e imprenditoriale.

TITOLO II
FUNZIONI E PROGRAMMAZIONE

Art. 4.

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell'art. 118 della Costituzione, dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati; in particolare:

a) predispone il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di cui all'art. 7;

b) promuove, d'intesa e in concorso con gli organi statali competenti, con gli enti locali e con i titolari di istituti e di luoghi della cultura, nonché con altri soggetti pubblici e privati, il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali e lo sviluppo delle relative banche dati regionali, favorendo l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatizzati;

c) coopera con il Ministero per i beni e le attività culturali e con i soggetti proprietari in ordine alla tutela di beni mobili e immobili degli enti locali o di interesse locale, o comunque inclusi nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei e nelle altre strutture degli enti locali o di interesse locale, sottoposti a tutela o destinatari di contributi finanziari, diretti e indiretti, della Regione;

d) promuove e coordina progetti per la valorizzazione dei beni culturali, l'organizzazione delle connesse attività, l'allargamento delle capacità e delle competenze di fruizione culturale;

e) promuove e coordina progetti per la valorizzazione dell'arte contemporanea e ne favorisce la catalogazione;

f) promuove e coordina interventi di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

g) collabora alle azioni per il recupero dei beni culturali trafugati e acquista beni culturali anche attraverso l'esercizio del diritto di prelazione;

h) promuove, d'intesa con gli organi statali competenti, con le Università e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna;

i) esprime il parere per l'esportazione di opere d'arte, di cui al comma 7 dell'art. 68 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

l) esercita le funzioni e i compiti di soprintendenza dei beni librari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, attraverso il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari;

m) predispone e aggiorna l'Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'art. 19;

n) determina, con il concorso degli organi statali competenti e delle organizzazioni professionali, gli standard di qualità dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui al comma 4 dell'art. 1, e ne verifica periodicamente la sussistenza;

o) contribuisce alla definizione di linee di indirizzo e di standard tecnici concernenti l'intervento pubblico in tema di beni culturali a livello nazionale e predispone, nel rispetto delle competenze statali, le linee guida per i profili professionali e i percorsi formativi del personale degli istituti e dei luoghi della cultura e promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori;

p) coordina la rilevazione dei dati sugli istituti e luoghi della cultura, i loro servizi, attività ed utenti;

q) promuove la ricerca di soluzioni innovative per il coordinamento e la qualità della gestione del patrimonio e dell'offerta culturale sul territorio;

r) assicura, su richiesta degli enti locali, servizi di supporto e di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica nelle materie della presente legge;

s) promuove azioni e accordi diretti all'integrazione sociale e multiculturale e allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantaggiati;

t) cura lo sviluppo e l'inserimento delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura della Sardegna nel contesto europeo ed extraeuropeo, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e delle idee e gli scambi professionali;

u) esercita le funzioni che le sono attribuite da norme di attuazione statutaria.

2. La Regione, previa intesa con lo Stato, ai sensi del comma 3 dell'art. 118 della Costituzione, esercita i compiti e le funzioni di soprintendenza regionale dei beni culturali, fatte salve le competenze trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975.

3. La Regione e gli enti locali, nei rispettivi ambiti di competenza, possono stipulare, anche mediante la partecipazione finanziaria agli oneri di gestione, convenzioni o accordi con soggetti pubblici e privati titolari di istituti della cultura o di raccolte museali o bibliografiche e documentarie di riconosciuto interesse culturale, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere allo sviluppo del sistema regionale; le convenzioni e gli accordi riguardano la partecipazione a specifiche iniziative e comportano l'obbligo, per tali soggetti, di garantire l'accesso pubblico al proprio patrimonio e ai relativi servizi culturali.

Art. 5.

Funzioni e compiti delle province

1. Le province concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali della Sardegna ed esercitano i compiti e le funzioni indicati al comma 1 dell'art. 77 della legge regionale n. 9 del 2006; in particolare, nel rispetto degli indirizzi regionali:

a) programmano e coordinano, con il concorso dei comuni, lo sviluppo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio provinciale e istituiscono i sistemi museali e bibliotecari provinciali, cui aderiscono gli istituti, i luoghi della cultura e i sistemi del territorio;

b) approvano, sulla base delle proposte dei comuni singoli o associati, il piano provinciale di cui all'art. 8, suddiviso per singoli settori d'intervento;

c) garantiscono il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;

d) curano il monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito provinciale;

e) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore, le istituzioni scolastiche e universitarie e realizzano attività di promozione del patrimonio culturale anche a fini di turismo culturale;

f) coordinano e pubblicano un calendario trimestrale e annuale delle attività degli istituti e dei luoghi della cultura organizzate in ambito provinciale e lo trasmettono alla Regione.

2. Le province erogano annualmente contributi propri e regionali agli istituti e ai luoghi della cultura di ente locale e d'interesse locale e ai sistemi museali e bibliotecari operanti nell'ambito provinciale sulla base dei criteri indicati nel Piano regionale di cui all'art. 7. In particolare erogano ai comuni singoli o associati del proprio territorio contributi per:

a) la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale;

b) la gestione dei servizi relativi a musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici;

c) il funzionamento dei sistemi museali e bibliotecari;

d) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo le province si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente a istituti e luoghi della cultura operanti sul territorio provinciale.

4. La Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 2006.

Art. 6.

Funzioni e compiti dei comuni

1. I comuni sono i primi custodi dei valori della cultura e dell'identità locale e operano per la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Sardegna.

2. I comuni concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali della Sardegna ed esercitano le funzioni indicate al comma 2 dell'art. 77 della legge regionale n. 9 del 2006 e quelle non espressamente riservate dalla legislazione vigente allo Stato, alla Regione o alle province; provvedono in particolare:

a) in concorso con le province, all'elaborazione dei piani provinciali di cui all'art. 8;

b) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;

c) alla cura e alla conservazione delle aree e dei parchi archeologici e dei complessi monumentali di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti;

d) all'integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati, nei sistemi museali e bibliotecari e alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;

e) all'organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura, accompagnamento alla fruizione e all'informazione sul proprio territorio;

f) al monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito locale.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 i comuni si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente agli istituti e ai luoghi della cultura di propria pertinenza.

Art. 7.

Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura

1. La Regione, in coerenza con le finalità e i principi della presente legge e con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, elabora il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato Piano regionale, sulla base delle proposte e dei programmi degli enti locali. In sede di prima applicazione le proposte degli enti locali, elaborate dalle province d'intesa con i comuni singoli o associati, sono trasmesse alla Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; successivamente le proposte sono inserite nei programmi annuali provinciali di cui all'art. 8.

2. Il Piano regionale è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, previo il parere obbligatorio e non vincolante della competente commissione consiliare e nonché previa intesa in sede di conferenza permanente Regione-enti locali ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005. Il Piano ha, di norma, durata triennale e può essere aggiornato prima della scadenza con le medesime procedure.

3. Il Piano regionale contiene gli obiettivi e le priorità strategiche, nonché le relative linee di intervento; in particolare prevede:

a) la ripartizione delle risorse per la programmazione degli interventi per i beni, gli istituti e i luoghi della cultura, compresa la quota da trasferire agli enti locali e la definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi regionali;

b) gli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni degli istituti e dei luoghi della cultura necessari per ottenere il riconoscimento regionale, nonché i criteri per l'istituzione di musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici, tenuto conto delle esigenze di differenziazione e di equilibrio territoriale dell'offerta culturale, nonché di sostenibilità culturale del progetto;

c) le metodologie e gli standard definiti a livello nazionale e internazionale che i musei, i parchi archeologici, gli ecomusei, le biblioteche e gli archivi storici devono adottare per l'inventariazione e la catalogazione;

d) i requisiti professionali del personale da impiegare nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei, nelle biblioteche e negli archivi storici;

e) le linee dell'intervento regionale per la conservazione dei beni culturali, per la ricerca archeologica e paleontologica e per l'arte contemporanea;

f) gli orientamenti per la realizzazione delle attività didattiche, scientifiche e culturali, di promozione della lettura e di accompagnamento alla fruizione;

g) le direttive per la redazione di statuti e regolamenti, nonché le forme di intesa e di cooperazione tra gli enti locali e gli altri soggetti pubblici, privati ed ecclesiastici;

h) gli indirizzi per la promozione e comunicazione dei sistemi museali e bibliotecari;

i) i criteri per la valutazione di efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse da parte degli enti beneficiari, in conformità alle priorità strategiche e agli obiettivi stabiliti;

l) ogni altro intervento rivolto ad assicurare il funzionamento e lo sviluppo del sistema regionale degli istituti e dei luoghi della cultura.

4. Il Piano regionale è predisposto entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed attuato tramite programmi annuali approvati dalla giunta regionale.

Art. 8.

Piani provinciali

1. Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano regionale di cui all'art. 7, d'intesa con i comuni singoli o associati e sentiti i responsabili dei musei, dei parchi archeologici, degli ecomusei, delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale e di interesse locale del proprio territorio, la provincia approva il piano provinciale degli interventi per i beni culturali e gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato piano provinciale.

2. Il piano provinciale, di norma di durata triennale, e i relativi programmi annuali di attuazione, specificano i progetti e le iniziative della provincia e dei comuni, singoli o associati, con indicazione delle relative risorse e stabiliscono, inoltre, le modalità di richiesta dell'intervento provinciale, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione, la revoca dei contributi e i termini di presentazione delle richieste.

3. La provincia, entro il mese di ottobre, trasmette alla Regione una relazione sull'attuazione del programma annuale del piano provinciale e sui risultati del relativo monitoraggio.

TITOLO III

ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

Capo I

SISTEMA MUSEALE DELLA SARDEGNA

Art. 9.

Musei

1. Il museo è un'istituzione permanente aperta al pubblico, che, in armonia con i principi sanciti dall'art. 9 della Costituzione, acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali, salvaguardando e portando a conoscenza dei cittadini testimonianze di cultura materiali e immateriali, a fini di studio, di educazione e di diletto.

2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai musei di ente locale o di interesse locale le raccolte museali, comprese quelle relative ai temi dell'emigrazione, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, gli ecomusei, i siti di interesse naturalistico e i beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata, che rivestono particolare interesse e che possono essere funzionalmente integrati nell'organizzazione museale regionale.

3. I musei hanno il compito di:

a) conservare, ordinare, catalogare, incrementare ed esporre le proprie collezioni;

b) assicurare la fruizione pubblica e la valorizzazione delle collezioni, anche tramite l'organizzazione di mostre e altre attività culturali;

c) organizzare eventuali mostre temporanee su tematiche conformi alla missione e alle caratteristiche del museo;

d) svolgere attività didattica e di accompagnamento alla fruizione, anche in rapporto con le istituzioni scolastiche;

e) sviluppare programmi di studio e di ricerca a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con Università e centri di ricerca;

f) operare in collegamento e in collaborazione con altri musei e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali;

g) svolgere opera di sensibilizzazione circa i temi della salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, agendo quale presidio per la tutela del territorio;

h) attivare rapporti con l'imprenditoria locale per creare un'offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative congiunte di valorizzazione e promozione.

4. I musei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

Art. 10.

Parchi archeologici

1. Il parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze archeologiche, insieme a valori storici, paesaggistici o ambientali, organizzato e gestito per assicurarne la fruizione e la valorizzazione a fini scientifici e culturali. Sono equiparati ai parchi archeologici i complessi monumentali e, in particolare, santuari, chiese campestri, luoghi di culto, torri e sistemi di difesa costiera, edificati anche in epoche diverse e che, con il tempo, hanno acquisito per la Sardegna, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica ed etnoantropologica.

2. I parchi archeologici hanno lo scopo di salvaguardare, conservare, gestire e difendere il patrimonio archeologico, architettonico, ambientale e paesaggistico regionale ed hanno il compito di:

a) perseguire la conservazione e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;

b) promuovere e realizzare iniziative volte ad accrescere la consapevolezza dei cittadini riguardo ai problemi della tutela del patrimonio culturale;

c) svolgere attività didattica e di accompagnamento alla fruizione;

d) promuovere progetti educativi relativi all'archeologia, alla storia, alla cultura locale, all'ambiente e al paesaggio, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche;

e) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione;

f) promuovere ogni iniziativa utile alla conoscenza del patrimonio culturale e allo sviluppo locale e turistico del territorio;

g) cooperare con i musei del territorio;

h) attivare rapporti con l'imprenditoria locale per creare un'offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative congiunte di valorizzazione e promozione, anche con i musei e le biblioteche locali;

i) favorire l'inserimento della propria offerta culturale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;

l) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.

3. I parchi archeologici assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

4. I parchi archeologici sono istituiti dalla giunta regionale su proposta delle amministrazioni locali interessate, sentite le soprintendenze competenti, secondo i criteri definiti nel Piano regionale di cui all'art. 7 il perimetro del parco può subire variazioni in aumento qualora lo richiedano nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di reperti.

5. Il parco archeologico, in funzione della sua gestione, può essere suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate, nel rispetto comunque delle previsioni del Piano paesaggistico regionale, e si articola in:

a) zona archeologica, ossia l'area su cui insistono i beni (monumenti, insiemi architettonici ed emergenze d'interesse archeologico);

b) zona ambientale e paesaggistica, comprendente l'area di rispetto intorno alla zona archeologica e idonea a garantire l'inserimento e la conservazione dei valori paesaggistici del contesto in cui la zona archeologica è inserita;

c) zona naturale attrezzata, comprendente le aree residue del parco in cui possono essere attrezzati servizi ad uso esclusivamente scientifico, culturale, ricreativo e turistico ai fini di valorizzazione e fruizione dell'area archeologica e di accoglienza dei visitatori.

6. L'istituzione dei parchi archeologici è condizionata al possesso preliminare dei seguenti requisiti:

a) presenza nel territorio di risorse archeologiche, architettoniche, artistiche, storiche di rilevante interesse regionale;

b) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale.

7. La Regione favorisce il coinvolgimento di più comuni nei cui territori siano presenti beni di cui al comma 1, al fine di realizzare modalità integrate di gestione e valorizzazione.

8. I parchi archeologici sono funzionalmente integrati nell'organizzazione museale regionale.

Art. 11.

Ecomusei

1. L'ecomuseo è un'istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l'identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato.

2. Gli ecomusei hanno il compito di:

a) documentare e conservare la memoria storica del territorio nelle sue manifestazioni materiali ed immateriali, attraverso la salvaguardia e la ricostruzione di edifici e ambienti secondo i criteri dell'edilizia tradizionale e nel rispetto di un corretto rapporto tra consumo e rinnovamento delle risorse, nonché attraverso il recupero di strumenti, saperi e pratiche tradizionali, anche nella prospettiva di proporre al mercato turistico servizi, attività e produzioni locali sostenibili e a basso impatto ambientale;

b) predisporre percorsi nel paesaggio volti a far conoscere le caratteristiche del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive, etnoantropologiche;

c) promuovere e realizzare attività di ricerca e progetti educativi relativi all'ambiente e alla cultura locale, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche;

d) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione;

e) cooperare con ecomusei di altre realtà territoriali;

f) favorire l'inserimento dell'offerta ecomuseale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;

g) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.

3. Gli ecomusei svolgono il ruolo di catalizzatori dei processi di valorizzazione condivisa dei territori e dei loro patrimoni e delle reti di relazioni locali, attraverso il coinvolgimento delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni del territorio.

4. Gli ecomusei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

5. Gli ecomusei sono istituiti dalla giunta regionale su proposta delle amministrazioni interessate e sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza nel territorio di risorse naturalistiche, architettoniche, artistiche, storiche di particolare rilievo e messa a disposizione di almeno un edificio caratteristico di interesse storico;

b) coinvolgimento di associazioni operanti nel territorio nel settore della valorizzazione della cultura locale, mediante accordi di programma indicanti compiti e risorse materiali e finanziarie di ogni partecipante;

c) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale;

d) partecipazione attiva dei residenti al progetto e ampio coinvolgimento delle realtà economiche locali.

6. L'istituzione degli ecomusei è promossa da comuni singoli o associati.

7. Ogni ecomuseo ha una propria denominazione e un proprio marchio esclusivo, coerente graficamente con il sistema di identità visiva del patrimonio culturale di cui al comma 4 dell'art. 18.

Art. 12.

Sistemi museali

1. La Regione promuove il sistema museale della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire sul territorio regionale la fruizione dei beni culturali e la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione ai fini della conoscenza del patrimonio culturale da parte dei residenti e della promozione del turismo culturale.

2. Il sistema museale della Sardegna adotta la cooperazione come base dello sviluppo programmato dei servizi e delle attività e si articola su base territoriale. Aderiscono al sistema museale della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal piano regionale di cui all'art. 7, i musei regionali, ossia quelli promossi dalla Regione con la partecipazione di enti pubblici o privati e di istituzioni scientifiche e di ricerca, i musei di ente locale, i parchi archeologici, gli ecomusei e i sistemi museali territoriali; vi possono aderire, previa le opportune intese e purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal piano regionale di cui all'art. 7, musei pubblici e privati, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio.

3. I sistemi museali sono aggregazioni di musei e costituiscono lo strumento per mezzo del quale gli enti locali attuano la cooperazione e l'integrazione dell'offerta culturale, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei loro territori.

4. I sistemi museali hanno i seguenti compiti:

a) coordinare la programmazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati;

b) cooperare con il sistema informativo regionale e assicurare la circolazione delle informazioni, nonché la divulgazione degli studi e delle ricerche;

c) istituire e gestire servizi comuni agli istituti e ai luoghi della cultura associati;

d) promuovere le attività comuni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale;

e) raccogliere ed elaborare le rilevazioni sui servizi, sulle attività e sugli utenti dei musei associati e trasmetterle alle province;

f) coordinare la collaborazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio.

5. I sistemi museali sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione tra enti e il loro funzionamento è regolato da un atto approvato dagli enti titolari e redatto in armonia con i principi e le finalità della presente legge; gli accordi formali per l'istituzione dei sistemi devono prevedere:

a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;

b) le funzioni del sistema museale;

e) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;

d) i servizi tecnico-amministrativi comuni e il relativo personale;

e) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.

6. I musei possono istituire altre forme di collaborazione attraverso reti regionali tematiche, con particolare riguardo all'istituzione della rete museale dell'emigrazione. I sistemi museali territoriali e le reti tematiche sono riconosciuti dalla Regione, su proposta degli enti locali interessati. Possono aderire ai sistemi museali territoriali o alle reti tematiche, previa le opportune intese e purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal piano regionale di cui all'art. 7, musei pubblici e privati, o istituti e luoghi della cultura equiparati di qualsiasi natura giuridica e titolarità.

Art. 13.

Rete museale dell'emigrazione

1. La rete museale dell'emigrazione ha lo scopo di conservare, documentare e diffondere la conoscenza della cultura e dei valori identitari degli emigrati sardi, di rafforzare la coscienza di appartenenza alle loro radici culturali e storiche, di realizzare la maggiore integrazione possibile fra la comunità regionale e la comunità dei sardi nel mondo.

2. La rete museale dell'emigrazione è formata da ogni museo che conservi, anche in sezioni a ciò dedicate, testimonianze documentarie sulle diverse comunità di sardi emigrati; ad essa concorrono, con i propri materiali, le sezioni di storia locale delle biblioteche e gli archivi storici.

3. La rete museale dell'emigrazione attiva rapporti di collaborazione con il Ministero degli esteri, con università, istituzioni e associazioni culturali italiane e straniere, pubbliche e private, ambasciate, associazioni imprenditoriali e sindacali e di studiosi.

Art. 14.

Osservatorio regionale dei musei

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito l'osservatorio regionale dei musei, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della giunta regionale riguardo alla stesura del piano regionale di cui all'art. 7 e alla sua attuazione, nonché alla quanta culturale e scientifica del sistema museale della Sardegna e all'istituzione di nuovi musei, parchi archeologici ed ecomusei.

2. L'osservatorio è istituito con decreto dell'assessore regionale competente ed è composto da:

a) tre direttori di musei regionali e di ente locale, eletti collegialmente dai direttori dei musei regionali e di ente locale;

b) un rappresentante dei musei ecclesiastici designato dalla conferenza episcopale sarda;

c) un rappresentante dei musei di proprietà privata aderenti al sistema museale regionale, designato dai titolari dei musei di proprietà privata;

d) quattro rappresentanti degli enti locali nominati dal consiglio delle autonomie locali;

e) tre esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di musei, parchi archeologici ed ecomusei, designati dal consiglio regionale con voto limitato a uno;

f) un rappresentante dell'International Council of Museums (ICOM) operante nel territorio regionale, designato dal presidente dell'ICOM Italia o dal presidente regionale;

g) due rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori dei musei di ente locale, dei parchi archeologici e degli ecomusei da queste designati;

h) il dirigente del Servizio beni culturali dell'assessorato regionale competente.

Possono far parte dell'osservatorio, previo accordo con l'ente di appartenenza, un rappresentante dei musei statali e uno delle soprintendenze archeologiche, designati dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna e un rappresentante delle due università della Sardegna, designato dai rettori tra i docenti di riconosciuta e documentata competenza in materia di beni culturali e paesaggistici.

3. I membri dell'osservatorio, alla prima seduta, eleggono un presidente. L'osservatorio resta in carica per la durata della legislatura, si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del suo presidente. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono svolte da un funzionario dell'assessorato competente.

4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'osservatorio presenta all'assessore regionale competente la relazione annuale sullo stato del sistema museale della Sardegna ed esprime, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull'efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno; le risultanze di tale valutazione costituiscono un elemento informativo rilevante ai fini della ripartizione per gli anni successivi dei finanziamenti di cui all'art. 21.

5. Ai componenti dell'osservatorio regionale dei musei sono attribuiti le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

Capo II

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA SARDEGNA

Art. 15.

Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali

1. La biblioteca è una struttura informativa permanente, aperta al pubblico, che fornisce accesso alla conoscenza e all'informazione, accresce le proprie raccolte, le organizza e ne promuove lo sviluppo in funzione delle esigenze dei propri utenti e della crescita culturale e sociale della comunità di riferimento in una prospettiva multiculturale.

2. L'archivio storico è una struttura permanente preposta alla raccolta e alla conservazione della documentazione originale di interesse storico della comunità locale; a tal fine provvede alla sua adeguata valorizzazione e conservazione, all'ordinamento e all'inventariazione, ne promuove l'utilizzazione scientifica e l'uso pubblico nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla legislazione vigente.

3. Ai fini della presente legge sono equiparati alle biblioteche gli archivi storici, le fototeche, le fonoteche, le videoteche, le mediateche e altri centri di documentazione e informazione comunque denominati, nonché le strutture rivolte a favorire l'accesso alla conoscenza e all'informazione, ove queste possano essere funzionalmente integrate nell'organizzazione del sistema bibliotecario della Sardegna.

4. Le biblioteche hanno il compito di:

a) acquisire, aggiornare, revisionare, conservare, organizzare, mettere a disposizione informazioni e documenti su qualsiasi supporto e promuovere la lettura;

b) erogare servizi informativi e documentari, anche a sostegno della formazione continua dei cittadini;

c) organizzare i servizi e gli spazi in maniera funzionale e in relazione alle diverse fasce di utenti;

d) inventariare il materiale a qualsiasi titolo acquisito e catalogarlo secondo regole e standard nazionali e internazionali;

e) erogare servizi informativi e documentari rivolti a fasce di utenti svantaggiati, in particolare ipovedenti e non vedenti;

f) fornire assistenza agli utenti per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;

g) promuovere e comunicare i servizi della biblioteca mediante apposita segnaletica e carte dei servizi;

h) curare il reperimento e l'organizzazione della documentazione locale al fine di valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale della Sardegna a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con università, istituti e centri di ricerca;

i) operare in collegamento con altre biblioteche e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali.

5. Le biblioteche assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione, almeno annuale, dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

6. I servizi delle biblioteche e degli archivi storici sono gratuiti; possono essere a carico degli utenti le spese sostenute per l'erogazione di particolari servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per loro natura, funzionamento o tipo di fornitura, comportino costi supplementari anche connessi all'utilizzazione di tecnologie.

7. Le province depositano una copia delle pubblicazioni, da loro a vario titolo curate, nelle biblioteche di tutti i comuni del proprio territorio ed una copia presso la biblioteca regionale. I comuni depositano una copia delle pubblicazioni, da loro a vario titolo curate, nelle proprie biblioteche, una copia nella biblioteca del capoluogo di provincia ed una copia presso la biblioteca regionale.

Art. 16.

Sistemi bibliotecari

1. La Regione promuove il sistema bibliotecario della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire il conseguimento sul territorio regionale, a costi ottimali, degli obiettivi di acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio librario e documentario e la qualità dei servizi al pubblico.

2. Il sistema bibliotecario della Sardegna si ispira ai principi espressi nel manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, adotta la cooperazione territoriale come base dello sviluppo programmato dei servizi e si articola su base territoriale. Aderiscono al sistema bibliotecario della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all'art. 7, le biblioteche regionali, le biblioteche di aziende o enti regionali, le biblioteche di ente e di interesse locale, i sistemi bibliotecari territoriali. Vi possono aderire, previe le opportune intese e purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal piano regionale, le biblioteche statali e le biblioteche di proprietà di soggetti pubblici e privati presenti nel territorio.

3. I sistemi bibliotecari territoriali sono aggregazioni di biblioteche e costituiscono lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualità e lo sviluppo dei servizi.

4. I sistemi bibliotecari hanno il compito di:

a) organizzare i servizi nel territorio e il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, anche attraverso una loro specializzazione tematica;

b) pianificare l'incremento coordinato delle collezioni, anche attraverso forme di acquisto centralizzate, ed elaborare protocolli per la gestione delle collezioni, per la revisione e lo scarto dei documenti, per l'uniformità delle procedure amministrative;

c) attivare la catalogazione partecipata e la manutenzione del catalogo, nonché organizzare e gestire il prestito interbibliotecario favorendo la più ampia circolazione dei documenti;

d) organizzare attività coordinate di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari;

e) svolgere attività di assistenza biblioteconomica e tecnologica alle biblioteche associate;

f) raccogliere ed elaborare annualmente le rilevazioni dei dati su servizi, attività e utenti delle biblioteche associate e trasmetterle alle province;

g) collaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio incentivando in particolare l'integrazione delle biblioteche scolastiche, singole o organizzate in reti;

h) promuovere servizi bibliotecari destinati alle persone in stato di disagio integrandoli nei sistemi bibliotecari operanti nel territorio.

5. I sistemi bibliotecari sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione anche tra enti o biblioteche di uno stesso ente, ovvero entrambi. Sono regolati da un atto approvato dagli enti titolari, elaborato in armonia con i principi e le finalità della presente legge; tali accordi devono prevedere:

a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;

b) le funzioni del sistema;

c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;

d) i servizi tecnico-amministrativi comuni;

e) il personale assegnato a tali servizi;

f) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.

6. I sistemi bibliotecari, istituiti in aree territorialmente omogenee, sono riconosciuti dalla Regione, sentiti gli enti locali interessati. Ai sistemi bibliotecari possono aderire, purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal piano regionale di cui all'art. 7, biblioteche pubbliche e private, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio.

Art. 17.

Osservatorio regionale delle biblioteche

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito l'Osservatorio regionale delle biblioteche, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della giunta regionale riguardo alla stesura del piano regionale di cui all'art. 7, alla sua attuazione e alla qualità culturale e scientifica del Sistema bibliotecario della Sardegna e alla istituzione di nuove biblioteche e archivi storici.

2. L'osservatorio è istituito con decreto dell'assessore regionale competente ed è composto da:

a) due direttori di biblioteche di ente locale e un responsabile di sistemi bibliotecari, eletti rispettivamente dai direttori delle biblioteche di ente locale e dai responsabili dei sistemi bibliotecari;

b) un rappresentante degli archivi storici di ente locale eletto dai direttori degli archivi di ente locale;

c) un rappresentante delle biblioteche e archivi ecclesiastici designato dalla conferenza episcopale sarda;

d) quattro rappresentanti degli enti locali designati dal consiglio delle autonomie locali;

e) due esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di biblioteche eletti dal consiglio regionale con voto limitato a uno;

f) un rappresentante dell'associazione italiana biblioteche designato dal presidente regionale dell'associazione;

g) due rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori delle biblioteche e degli archivi di ente locale da queste designati;

h) i dirigenti del servizio beni librari dell'assessorato regionale competente e della biblioteca regionale.

Possono far parte dell'osservatorio, previo accordo con l'ente di appartenenza, un rappresentante delle biblioteche e degli archivi statali designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, un responsabile dei sistemi bibliotecari, se formalmente istituiti, delle due università della Sardegna da queste designato e un rappresentante delle biblioteche scolastiche designato dalla direzione scolastica regionale.

3. I membri dell'osservatorio, alla prima seduta, eleggono il presidente. L'osservatorio resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo presidente. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale competente.

4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'osservatorio presenta all'assessore regionale competente la relazione annuale sullo stato del sistema bibliotecario della Sardegna ed esprime, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull'efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno; le risultanze della valutazione costituiscono un elemento informativo rilevante ai fini della ripartizione, per gli anni successivi, dei finanziamenti di cui all'art. 21.

5. Ai componenti dell'osservatorio regionale delle biblioteche sono attribuiti le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987.

Capo III

SISTEMA INFORMATIVO

Art. 18.

Sistema informativo del patrimonio culturale

1. La Regione, per l'espletamento delle funzioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4, organizza, gestisce e aggiorna un sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna, con la finalità di rilevare i dati utili alla conoscenza dei beni culturali e del paesaggio e del loro stato di conservazione, di raccogliere e valorizzare il patrimonio di conoscenze già esistenti sul territorio favorendo la collaborazione e lo scambio reciproco con lo Stato, gli enti locali, le università e altri istituti e soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare la messa in rete dell'offerta culturale e di contribuire ai sistemi informativi nazionali; in particolare, la Regione organizza, gestisce e aggiorna:

a) il catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici;

b) il catalogo regionale dei beni librari e documentali;

c) il portale del patrimonio culturale della Sardegna.

2. Il sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna contribuisce a garantire la pubblicità e la trasparenza dell'intervento pubblico sui beni culturali e sul paesaggio e consente l'accesso ai dati nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

3. La Regione concorre con lo Stato, le altre regioni e con istituti e soggetti pubblici e privati alla definizione di metodologie comuni per la raccolta, lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati catalografici nonché per l'integrazione delle reti nel campo dei beni culturali e del paesaggio.

4. La Regione, per promuovere il patrimonio culturale della Sardegna, istituisce un sistema di identità visiva le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate dalla giunta regionale.

Art. 19.

Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura

1. Con provvedimento della giunta regionale e successivo decreto dell'assessore regionale competente è istituito l'albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale sulla base dei requisiti minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni indicati nel piano regionale di cui all'art. 7. L'albo, predisposto dall'assessorato competente, è suddiviso per settori ed aggiornato annualmente.

Capo IV

ENTI E ISTITUZIONI CULTURALI

Art. 20.

Enti e istituzioni culturali - celebrazioni

1. La Regione, anche in concorso con enti pubblici territoriali, interviene con contributi annuali a sostegno delle attività di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale. Ai fini dell'ottenimento del contributo regionale gli enti e le istituzioni culturali devono:

a) essere stati istituiti con legge della Regione e svolgere i compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso di personalità giuridica;

b) essere costituiti e svolgere un'attività continuativa da almeno cinque anni;

c) disporre di una sede adeguata e di attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività;

d) non avere fini di lucro;

e) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione documentata e fruibile, realizzata anche attraverso seminari permanenti, corsi, concorsi, convegni, mostre, premi letterari e altre manifestazioni di valore culturale e scientifico;

f) svolgere e fornire servizi di accertato valore collegati alla propria attività di ricerca;

g) pubblicare i risultati della propria attività culturale e scientifica;

h) predisporre e attuare programmi triennali di attività;

i) documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo, nonché presentare i relativi rendiconti annuali approvati dagli organi statuari competenti.

2. Gli enti e le istituzioni che operano sulle medesime tematiche devono coordinare tra loro la programmazione e lo svolgimento delle attività.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione istituisce un fondo unico la cui articolazione è definita con decreto dell'assessore regionale competente sulla base del parere di una apposita commissione scientifica costituita da tre esperti di riconosciuta e documentata competenza nazionale ed internazionale, nominati dal consiglio regionale con voto limitato a uno, ed incaricata dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 e della valutazione delle attività programmate e realizzate. La commissione dura in carica per l'intera legislatura; ai componenti della commissione sono attribuiti le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987.

4. In sede di prima applicazione gli enti e le istituzioni culturali e scientifiche già finanziati con leggi regionali devono conseguire i requisiti di cui al comma 1 entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Regione, attraverso apposito capitolo di bilancio, può concorrere con contributi annuali all'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Finanziamenti regionali

1. La Regione persegue le finalità della presente legge attraverso interventi finanziari annuali per:

a) la gestione e l'incremento del catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici, nonché la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo e la promozione del patrimonio culturale della Sardegna;

b) il funzionamento dei musei regionali, dell'Istituto superiore regionale etnografico di cui all'art. 16 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, e della Fondazione Costantino Nivola di cui all'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35;

c) il restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico;

d) la promozione della ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna;

e) l'acquisizione di beni culturali anche in via di prelazione;

f) l'acquisizione di opere d'arte contemporanea da destinare ai musei regionali e di ente locale; l'organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali di interesse regionale, nazionale e internazionale; gli scambi internazionali e le residenze di artisti;

g) le convenzioni e gli accordi di cui al comma 3 dell'art. 4;

h) la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei musei, dei parchi archeologici e degli ecomusei;

i) l'istituzione e il consolidamento di distretti culturali;

l) la gestione e l'incremento del Catalogo regionale dei beni librari e documentari; la catalogazione di materiale documentario moderno ed antico; la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo dedicato ai beni librari;

m) progetti di promozione della lettura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale e internazionale;

n) l'esercizio dei compiti di soprintendenza di beni librari;

o) il funzionamento della biblioteca e dell'archivio storico dell'amministrazione regionale;

p) il funzionamento del centro per i servizi culturali società umanitaria di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, e della relativa biblioteca, con sede a Cagliari;

q) la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle biblioteche e degli archivi storici;

r) il sostegno alle attività di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza in ambito regionale;

s) l'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna;

t) il sostegno alla promozione di elaborati in lingua sarda, da parte di singoli studenti o di classi nelle scuole isolate di ogni ordine e grado, sulle materie di cui alla presente legge;

u) ogni altro intervento di livello regionale rivolto al perseguimento delle finalità della presente legge.

2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge anche attraverso trasferimenti di risorse ordinarie alle province da destinarsi, in base agli indirizzi del piano regionale di cui all'art. 7, per:

a) la costituzione, il funzionamento e l'incremento dei musei di ente locale e di interesse locale;

b) la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi archeologici ed ecomusei;

c) il funzionamento dei sistemi museali;

d) la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche di ente locale;

e) il funzionamento dei sistemi bibliotecari;

f) la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e d'interesse locale;

g) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;

h) il funzionamento dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria di cui alla legge regionale n. 37 del 1978, e delle relative biblioteche, con sede ad Alghero, Carbonia, Iglesias, Macomer e Oristano.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 28.297.000 per l'anno 2006, in euro 29.996.000 per l'anno 2007 e in euro 29.036.000 per l'anno 2008 e successivi, si fa fronte come segue:

a) quanto a euro 28.297.000 per l'anno 2006, a euro 24.996.000 per l'anno 2007 e a euro 24.036.000 per l'anno 2008 e successivi, con le risorse già destinate agli interventi previsti dalle leggi regionali di cui si dispone l'abrogazione con l'art. 23, iscritte in conto delle UPB S11.025, S11.027, S11.033, S11.034, S11.042 e S11.052;

b) quanto a euro 5.000.000 per gli anni 2007 e successivi, con la variazione di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

03 - Programmazione:

UPB S03.006:

Fondo per i nuovi oneri legislativi di parte corrente:

2006	euro	-----
2007	euro	5.000.000
2008	euro	5.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella A allegata alla legge 24 febbraio 2006, n. 1 (finanziaria 2006).

in aumento:

04 - Enti locali:

UPB S04.019:

Trasferimenti agli enti locali - parte corrente:

2006	euro	-----
2007	euro	2.370.000
2008	euro	2.370.000

11 - Pubblica istruzione:

UPB S11.025:

Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali:

2006	euro	-----
2007	euro	1.660.000
2008	euro	1.660.000

UPB S11.027:

Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali:

2006	euro	-----
2007	euro	350.000
2008	euro	350.000

UPB S11.033

Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura:

2006	euro	-----
2007	euro	260.000
2008	euro	260.000

UPB S11.052

Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo:

2006	euro	-----
2007	euro	360.000
2008	euro	360.000

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle citate UPB, di cui ai commi 1 e 2, del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 23.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:

a) legge regionale 24 novembre 1950, n. 64 (Erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali);

b) articoli 1, 2 e 3 e commi 1, 2, 7 e 8 dell'art. 4 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti);

c) legge regionale 20 giugno 1979, n. 49 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, già modificata con legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, recante disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti);

d) lettere e) ed f) del comma 6 dell'art. 92, comma 7 dell'art. 110 e art. 113 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988);

e) art. 81 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria 1989);

f) comma 1 dell'art. 20 e commi 2 e 6 dell'art. 80 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1990);

g) comma 2 dell'art. 29 e art. 86 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992);

h) art. 1 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali);

i) legge regionale 9 giugno 1994, n. 29 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Sardegna);

l) comma 5 dell'art. 50 e art. 51 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995);

m) art. 55 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996);

n) comma 6 dell'art. 39 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (legge finanziaria 1998);

o) art. 29 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999);

p) art. 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000);

q) commi 14, 15 e 16 dell'art. 4 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001);

r) commi 3, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 dell'art. 26 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002);

s) lettere a), b) e c) del comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003).

Art. 24.

Norma transitoria

1. Il completamento dei procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge è effettuato ai sensi delle preesistenti norme di riferimento.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 20 settembre 2006

SORU

06R0591

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 2 2 4 *

€ **2,00**